

ACCORDO QUADRO PER LA L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA, PER LA PROGETTAZIONE, INCLUSE LE INDAGINI ED IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, E L’ASSISTENZA TECNICA IN FASE DI REALIZZAZIONE PER INTERVENTI GRANDI OPERE E INTERVENTI EVOLUTIVI DA ESEGUIRSI SULLA RETE AUTOSTRADALE DEL TERRITORIO ITALIANO GESTITA IN CONCESSIONE DA AUTOSTRADALE PER L’ITALIA S.P.A.

AQ n. ... Gara n. ... - Lotto n. ... CIG n. ...

TRA

Autostrade per l’Italia S.p.A. (C.F./P.IVA 07516911000), Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Atlantia S.p.A., con sede e domicilio legale in Roma via A. Bergamini n. 50, in persona di nella qualità di, il quale interviene nel presente atto essendo a ciò debitamente autorizzato in virtù dei poteri a lui conferiti (nel seguito per brevità anche “Committente”);

E

La società (CF/P.IVA), con sede e domicilio legale in, in persona del legale rappresentante, (nel seguito per brevità anche “Appaltatore”);
congiuntamente intese anche come le “Parti”.

PREMESSO CHE

- la Committente ha indetto una procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., suddivisa in 6 lotti, per l’affidamento, mediante Accordo Quadro ai sensi di quanto previsto dall’art. 54, comma 3, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., dei servizi di ingegneria e architettura, per l’assistenza tecnica in fase di realizzazione e la progettazione incluse le indagini ed il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, per la realizzazione di nuovi interventi e di interventi evolutivi riguardanti la rete autostradale assegnata in concessione a Autostrade per l’Italia S.p.A.;
- il bando relativo alla suddetta gara è stato pubblicato sulla GUUE/S- IT _____ del ___/___/20__ e sulla GURI - V Serie Speciale - n. ____ del ___/___/20__;
- I codici identificativi della procedura sono: Codice Appalto n. _____ – Codice CIG n. _____;
- la Società _____ è risultata aggiudicataria della procedura per il Lotto n. e, per l’effetto, la medesima ha espressamente manifestato la volontà di impegnarsi ad effettuare il servizio oggetto del presente Contratto alle condizioni, modalità e termini stabiliti nel presente atto e nei documenti ad esso allegati;

- è stata richiesta per la Società _____ l’informativa di cui all’art. 91 del D.lgs. 159/2011 mediante il sistema Banca Dati Nazionali Antimafia (B.D.N.A.) (*eventuale*: con esito positivo);
- (*eventuale*: pertanto, si procede alla stipula del presente contratto sotto la condizione risolutiva di cui all’articolo 92 del D.Lgs. n. 159/2011, essendo decorsi oltre 30 giorni dall’inizio della richiesta di informativa antimafia di cui all’art. 91 del D.Lgs. n. 159/2011”);
- sono state espletate, con esito positivo, le verifiche in ordine alla sussistenza, in capo all’Appaltatore, delle cause di esclusione di cui all’articolo art. 80 del D.Lgs 50/16;
- l’Appaltatore dichiara che quanto risulta dal presente Contratto e dai suoi allegati, nonché dal Bando e dal Disciplinare di gara definisce in modo adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni da eseguire e che, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell’offerta;
- che l’Appaltatore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Accordo Quadro che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi inclusa la garanzia definitiva di cui all’articolo 103 del D.lgs. n. 50/2016, per un importo di Euro _____(_____) rilasciata da _____ in data _____.

Tutto ciò premesso, tra le Parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate, si conviene e si stipula quanto segue.

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente atto si intende per:

Committente o SA: Autostrade per l’Italia S.p.A., Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Atlantia S.p.A.

Appaltatore: il soggetto al quale la Committente affida l’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto;

Accordo Quadro (AQ): accordo tra Committente e Appaltatore in cui si definiscono le condizioni del servizio in oggetto, rimandando a successivi “Contratti Attuativi” l’approvvigionamento effettivo;

Contratto Attuativo (CA): contratto stipulato durante il corso di validità dell’AQ, entro i limiti della somma complessiva indicata nel presente AQ e sulla base dei ribassi formulati nella procedura di selezione, che disciplina l’esecuzione effettiva del servizio in oggetto e che in ogni caso richiamerà e rispetterà quanto già stabilito nell’AQ stesso;

Prestazioni oggetto di affidamento: il complesso delle attività che l'Appaltatore è chiamato ad eseguire in virtù delle previsioni dell'Accordo Quadro;

Responsabile del Procedimento (RUP) e Responsabile dei Lavori: il sig. _____ nominato dalla Committente per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 30 del D.lgs. n. 50/2016 relativamente al presente affidamento;

Direttore dell'esecuzione del Contratto (DEC): il soggetto eventualmente nominato dalla Committente e chiamato a controllare l'esecuzione del servizio congiuntamente al Responsabile del Procedimento;

Referente Tecnico (RT): il sig. _____ ovvero il soggetto nominato dall'Appaltatore e deputato al coordinamento organizzativo dell'attività lavorativa del personale impiegato nella esecuzione delle attività oggetto dell'Accordo Quadro, nonché interfaccia nei confronti della Committente per qualsiasi esigenza ad esso connessa;

Codice: il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 nella versione vigente alla data di pubblicazione Bando di Gara;

Documenti di gara: Documentazione di gara consistente in Bando di Gara, Disciplinare di Gara, Schema di Accordo Quadro comprensivo di tutti gli allegati richiamati al successivo art. 2, ivi compreso il Capitolato Speciale d'Appalto – parte generale e parte tecnica (d'ora in avanti anche CSA).

Articolo 2

Valore delle premesse e degli allegati

Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nel presente atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale dell'Accordo Quadro.

Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale dell'Accordo Quadro:

- l'Allegato “**A**” (Offerta Tecnica dell'Appaltatore);
- l'Allegato “**B**” (Offerta Economica dell'Appaltatore);
- l'Allegato “**C**” (Capitolato Speciale d'Appalto – parte generale) e relativi allegati ivi citati;
- l'Allegato “**D**” (Capitolato Speciale d'Appalto – parte tecnica);
- l'Allegato “**F**” (Elenco prezzi figure professionali).
- l'Allegato “**G**” (Cauzione Definitiva);
- l'Allegato “**H**” (Polizza Responsabilità Civile Professionale);
- l'Allegato “**I**” (Schema di lettera di nomina del CSP);
- l'Allegato “**L**” (Schemi di DUVRI);
- eventuali ulteriori allegati.

In caso di discordanza tra quanto previsto nel presente atto e quanto contenuto nei documenti sopra richiamati, prevarranno le previsioni contenute nel presente atto, mentre in caso di discordanza tra il contenuto dei predetti documenti, varrà l'ordine di elencazione di cui sopra.

Articolo 3

Oggetto

Con il presente Accordo Quadro, la Committente affida all'Appaltatore l'incarico professionale per lo svolgimento delle prestazioni di seguito indicate, relativamente al lotto n.... per le tratte autostradali di competenza delle Direzioni di Tronco di Le prestazioni sono affidate secondo le articolazioni, condizioni e modalità stabilite nel presente AQ e nel CSA, nonché in tutti gli atti e documenti in essi richiamati e di quelle che verranno dettagliate nei contratti attuativi.

Progettazione (ove prevista solamente per i lotti 1-2-4-6)

Progettazione definitiva

Il progetto definitivo - redatto sulla base delle indicazioni derivanti dal progetto di fattibilità tecnico-economica (ove presente) approvato dalla Committente e consegnato dalla stessa all'Appaltatore - individua compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, criteri, vincoli, indirizzi ed indicazioni stabiliti dalla Committente.

A tal fine, il RT dell'Appaltatore, insieme ai propri specialisti, deve predisporre il piano di commessa di tale fase progettuale ed il piano delle indagini ad essa prodromica, entrambi da proporre al RUP, preventivamente all'emissione del CA per il Servizio richiesto con riguardo all'intervento di cui trattasi.

Il progetto definitivo deve contenere tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni ed approvazioni, nessuna esclusa sul piano tecnico-funzionale, ambientale, della tutela del patrimonio archeologico e culturale, nonché sul piano localizzativo e sul piano dell'utilità pubblica dell'opera di cui trattasi.

Il progetto definitivo deve altresì contenere la quantificazione definitiva del limite di spesa per la realizzazione ed il relativo cronoprogramma, secondo quanto previsto dall'art. 23, comma 16, Codice.

Il progetto definitivo, inoltre, deve prevedere lo sviluppo di elaborati tecnici, grafici e descrittivi, nonché calcoli e computi ad un livello di definizione tale che, nella successiva fase di progettazione, non si abbiano significative variazioni tecniche e/o di costo dell'opera anche con riguardo alle opere di cantierizzazione ed alle opere provvisorie e/o provvisionali eventualmente occorrenti.

Coerentemente con le esigenze e gli obiettivi sopra riportati, salvo disposizioni di dettaglio in sede di emissione del singolo CA, la fase del progetto definitivo potrà articolarsi nelle seguenti sotto-fasi, con output

intermedi e momenti di condivisione con la Committente e di illustrazione a terzi, avvio di procedimenti amministrativi e/o procedure ad evidenza pubblica (e.g. approvazioni ambientali, conformità urbanistica, espropriazione di pubblica utilità) nonché attività di assistenza nell'ambito del confronto con le comunità coinvolte e gli Enti approvatori della progettazione definitiva, nonché il successivo recepimento in progetto degli esiti delle procedure di cui sopra:

- a. risultanze ed esiti delle indagini e delle prove pre-progettuali effettuate per la fase definitiva;
- b. minuta del progetto tecnico-funzionale (aspetti economico-transportistici, layout stradale/funzionale), cantieristica ed analisi ambientali;
- c. consegna del progetto tecnico-ambientale per avvio approvazione tecnica da parte del MIT;
- d. consegna del progetto tecnico-ambientale per avvio di procedure ambientali e/o culturali da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (MATTM), del Ministero per i beni e le attività culturali (MIBAC) e Soprintendenze (o altri Enti equivalenti, a seconda della tipologia ed entità dell'opera considerata) e/o per l'avvio di eventuali procedure di bonifica ambientale in caso di rilevamento di inquinamento pregresso;
- e. consegna del progetto per l'avvio di procedure di espropriazione;
- f. consegna del progetto per l'avvio di procedure di conformità urbanistica;
- g. consegna del progetto definitivo completo di recepimento delle diverse procedure approvative (nel caso in cui il recepimento non sia demandato, in tutto o in parte, alla fase della progettazione esecutiva e delle verifiche di ottemperanza).

Negli specifici CA verranno associate alle sotto-fasi della progettazione di volta in volta previste, le aliquote di pagamento del compenso totale previsto per la progettazione definitiva e per le indagini, come meglio precisato nel CSA.

Contenuti della progettazione definitiva

Salvo diverse e motivate indicazioni espresse dalla Committente, all'Appaltatore si richiede di produrre la seguente documentazione:

- a. relazione generale;
- b. relazioni tecniche e relazioni specialistiche, ivi compreso la relazione storiografica per la determinazione delle aree oggetto di bonifica bellica e la relazione archeologica per le azioni di cui all'art. 25, D.Lgs. 50/2016;
- c. piano delle indagini della fase definitiva ed esecutiva (vedasi per il dettaglio il CSA);
- d. studio dettagliato di inserimento urbanistico delle opere da progettare;
- e. elaborati grafici;
- f. eventuale VINCA, ove necessario;

- g. eventuale relazione paesaggistica, ove necessario;
- h. ove necessario, studio di Impatto Ambientale (art. 22, D.Lgs. 152/06), ovvero Verifica di Assoggettabilità alla VIA (art. 19, D.Lgs. 152/06) ovvero Valutazione Preliminare Ambientale (art. 6, D.Lgs. 152/06), ovvero procedure ambientali regionali provinciali e comunali per le categorie di interventi di minore entità;
- i. ove necessario, documentazione tecnico-amministrativa per l'espletamento di bonifiche ambientali;
- j. capitolato ambientale, preliminare (eventuale);
- k. piani di controllo qualità tipologici preliminari (eventuali);
- l. individuazione delle opere di mitigazione ambientale;
- m. nei casi previsti dalla normativa vigente, piano di utilizzo delle terre e/o rocce da scavo e relazione sulla gestione delle materie;
- n. analisi dei fabbisogni dei materiali da costruzione;
- o. analisi delle demolizioni;
- p. studio della cantierizzazione;
- q. studio della fasizzazione dei lavori in soggezione di traffico;
- r. calcoli delle strutture e degli impianti secondo quanto specificato all'articolo 28, comma 2, lettere h) ed i) del Codice;
- s. disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici;
- t. censimento e progetto di risoluzione delle interferenze che insistono sulle aree oggetto di intervento, da svilupparsi in stretto coordinamento con gli Enti Gestori;
- u. piano particellare di esproprio ed elenco ditte da espropriare;
- v. elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi nuovi prezzi;
- w. computo metrico estimativo;
- x. aggiornamento del documento contenente le prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza;
- y. quadro economico con l'indicazione dei lavori a base d'asta, dei costi della sicurezza desunti sulla base del documento di cui al punto precedente e delle somme a disposizione;
- z. eventuali ipotesi di lottizzazione;
- aa. cronoprogramma di massima dei lavori;
- bb. linee guida del piano di monitoraggio ambientale (PMA), per le opere soggette a Valutazione d'Impatto Ambientale (VIA) nazionale (ove richiesto);
- cc. abaco delle autorizzazioni e programmazione delle attività necessarie alla loro acquisizione coerente con il cronoprogramma dei lavori;

- dd. abaco delle prescrizioni conseguite nel corso dell'iter approvativo e programmazione delle attività necessarie alla loro acquisizione coerente con il cronoprogramma dei lavori;
- ee. integrazione del progetto e predisposizione della documentazione per l'espletamento delle verifiche di ottemperanza al DEC/VIA (o altre procedure ambientali od urbanistiche, CdS in primis);
- ff. integrazione del progetto in base alle prescrizioni della CdS.

Il contenuto della documentazione richiesta nell'espletamento del Servizio di progettazione definitiva ed i livelli di dettaglio ad essa associati devono in ogni caso rispettare quanto previsto dalla Parte II, Titolo II, Capo I, Sezione III, D.P.R. 207/2010.

Le singole prestazioni relative alle attività di progettazione definitiva sono desunte dalle tabelle di cui all'allegato del D.M. 17 giugno 2016 "Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'Art. 24, comma 8, del decreto legislativo n.50 del 2016 (G.U. n.174 del 27 luglio 2016)" (c.d. "DM Tariffe").

L'Appaltatore dovrà supportare la Committente nell'interfaccia con gli Enti preposti al rilascio di pareri, nulla osta, autorizzazioni, al fine di recepire le loro eventuali indicazioni e predisporre tutti gli opportuni elaborati per il rilascio degli atti di competenza.

A tal fine, l'Appaltatore è tenuto:

- alla partecipazione a tutti gli incontri necessari per l'affinamento della progettazione definitiva con la SA;
- alla partecipazione a tutti gli incontri con le Direzioni di Tronco competenti per gli aspetti progettuali, incluse le modalità realizzative connesse con l'esercizio autostradale;
- alla partecipazione ad incontri per l'ottenimento degli atti di competenza di Enti terzi durante la validità del CA;
- a predisporre e/o modificare tutti gli elaborati eventualmente richiesti in tali sedi;
- a prestare supporto alla Committente in rapporto alle osservazioni dei cittadini e degli enti terzi nell'ambito delle procedure di partecipazione pubblica al progetto (e.g. espropri, ambiente);
- a presenziare a tutte le fasi del contraddittorio per la verifica della conformità del progetto, ai sensi dell'art. 26 del Codice.

Il progetto definitivo potrà essere approvato dalla Committente solo in seguito al rilascio di tutte le autorizzazioni necessarie per la realizzazione dell'intervento.

L'Appaltatore provvederà, altresì, alla redazione di un catasto, in termini di tipologia, posizione piano altimetrica e caratteristiche tecniche, di tutti i sotto/sopra Servizi esistenti o previsti nella zona interessata dal progetto provvedendo ad interfacciarsi direttamente con le preposte strutture centrali e territoriali della Committente, nonché con Enti terzi (e.g. Enel, Telecom, Società multiservizi, gas, acquedotto, fognatura,

pubblica illuminazione, fibre ottiche) e ad integrare la ricerca documentale con i necessari rilievi e indagini in sito che si rendessero necessarie. Il progetto di risoluzione delle interferenze dovrà essere condiviso con l'ente gestore e corredato della stima economica, nonché della indicazione delle eventuali aree necessarie per consentirne l'attuazione, anch'esse eventualmente da inserire nel piano particellare di esproprio

Nella progettazione si dovrà tener conto di garantire la continuità del traffico durante l'esecuzione dei lavori e l'agibilità delle strutture esistenti da parte del personale addetto.

L'Appaltatore pertanto proporrà le soluzioni tecniche e/o tecnologiche, relative alle lavorazioni di progetto, di minore impatto sul traffico. Su tali aspetti, la Committente si riserva di fornire tutte le indicazioni e le prescrizioni necessarie nei relativi CA.

Fermo restando quanto sopra, l'elenco di dettaglio dei documenti che l'Appaltatore dovrà produrre sarà stabilito, di volta in volta, in sede di attivazione dei singoli CA.

Progettazione esecutiva

Il progetto esecutivo deve essere redatto in conformità al progetto definitivo approvato dalla Committente, anche nel caso di redazione del progetto definitivo da parte di terzi.

A tale scopo, il RT dell'Appaltatore, insieme ai propri specialisti, deve predisporre il piano di commessa di tale fase progettuale ed il piano delle indagini ad essa prodromica, entrambi da proporre al RUP, preventivamente all'emissione del CA per il Servizio richiesto riguardante l'intervento di cui trattasi; nel caso di CA emesso in precedenza per l'attivazione, sia della fase della progettazione definitiva, che esecutiva, sarà sufficiente un aggiornamento dei menzionati piani.

Il progetto esecutivo deve essere redatto in conformità allo stato reale dei luoghi e conformemente al quadro normativo vigente all'atto del suo sviluppo, nonché alle esigenze della Committente, eventualmente aggiornatesi nel tempo intercorso fra le due fasi della progettazione anzidetta, con riguardo a sopraggiunte esigenze funzionali (gestionali, manutentive e/o di esercizio del traffico), o ad esigenze cantieristiche o di lottizzazione dei lavori, ovvero per ragioni di opportunità imprenditoriale o di mutati obblighi regolatori.

Il progetto esecutivo deve determinare in ogni dettaglio i lavori da realizzare, il relativo costo previsto, il cronoprogramma coerente con quello del progetto definitivo, e deve essere sviluppato ad un livello di definizione tale che ogni elemento sia identificato in forma, tipologia, qualità, dimensione, prezzo e sequenza realizzativa nell'ambito del cronoprogramma di cui sopra (milestone). Il progetto esecutivo, altresì, deve essere corredato da apposito piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti in relazione al ciclo di vita, nonché dal piano di sicurezza e coordinamento in fase di progettazione.

Il progetto deve essere redatto nel pieno rispetto del progetto definitivo, nonché delle prescrizioni dettate nei titoli abilitativi o in sede di accertamento di conformità urbanistica o di Conferenza di Servizi o di pronuncia di compatibilità ambientale, ove presenti o previste.

Nel rispetto degli obiettivi di cui sopra, a titolo orientativo e salvi eventuali accorgimenti che la Committente richiederà di adottare in sede di emissione del singolo CA, la fase del progetto esecutivo potrà articolarsi nelle seguenti sotto-fasi, a cui associare emissione di output intermedi, momenti di verifica e condivisione intermedia con la Committente ed il suo Concedente, momenti di verifica e validazione formale e di illustrazione agli organismi deliberativi della SA e/o di terzi:

- a. risultanze ed esiti delle indagini e delle prove pre-progettuali effettuate per la fase esecutiva;
- b. consegna di studi, analisi ed elaborazioni per avvio verifica di ottemperanza con gli Enti di controllo terzi;
- c. consegna minuta progetto tecnico-funzionale, fasizzazione lavori in soggezione di traffico e cantierizzazione, piano di risoluzione delle interferenze, progetto degli impianti, aggiornamento eventuale del piano degli espropri, cronoprogramma dei lavori;
- d. consegna minuta documentazione tecnico-amministrativa (e.g. bilancio terre, gestione terre e rocce da scavo, bonifiche ambientali, piano di monitoraggio ambientale, piano delle bonifiche da ordigni bellici, computo metrico, stima dei lavori e delle somme a disposizione, calcolo analitico degli oneri per la sicurezza, piano di sicurezza);
- e. completamento del progetto esecutivo per l'avvio della verifica e successiva validazione da parte del RUP;
- f. completamento della documentazione per l'appalto (e.g. norme tecniche, capitolato speciale d'appalto, capitolato ambientale, cronoprogramma valorizzato, suddivisione dei lavori in categorie merceologiche).

Negli specifici CA verranno associate alle sotto-fasi della progettazione di volta in volta previste, le aliquote di pagamento del compenso totale previsto per la progettazione esecutiva, per il PSC e per le indagini, come precisato nel CSA.

Contenuti della progettazione esecutiva

Salvo diverse indicazioni espresse dalla Committente, all'Appaltatore si richiede di produrre la seguente documentazione:

- a. relazione generale;
- b. relazioni specialistiche;
- c. documenti di supporto alle verifiche d'ottemperanza ambientale e/o procedurale;

- d. elaborati grafici comprensivi anche di quelli delle strutture, degli impianti e di ripristino e miglioramento ambientale ed, eventualmente, per i Criteri Ambientali Minimi (CAM);
- e. documentazione di supporto per l'espletamento delle bonifiche ambientali;
- f. elaborati grafici relativi alla cantierizzazione ed ai presidi di sicurezza ed ambientali da prevedere;
- g. capitolato ambientale;
- h. piani controllo qualità tipologici;
- i. piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo;
- j. progetto di monitoraggio ambientale (PMA), per le opere soggette a Valutazione d'Impatto Ambientale (VIA) nazionale e, comunque, ove richiesto;
- k. calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti;
- l. piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti;
- m. quadro di incidenza della manodopera;
- n. computo metrico estimativo e quadro economico;
- o. cantierizzazione e fasizzazione dei lavori;
- p. cronoprogramma dei lavori comprensivo di cantierizzazione e fasizzazione;
- q. elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi nuovi prezzi;
- r. schema di contratto e capitolato speciale di appalto;
- s. aggiornamento piano particellare di esproprio;
- t. aggiornamento elenco ditte da espropriare;
- u. aggiornamento progetto risoluzione interferenze;
- v. piano bonifica da ordigni bellici;
- w. piano indagini archeologiche (accordo MIBACT);
- x. aggiornamento dell'abaco delle verifiche di ottemperanza in coerenza con il cronoprogramma;
- y. aggiornamento dell'abaco delle autorizzazioni in coerenza con il cronoprogramma;
- z. supporto specialistico per la redazione dei criteri di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

In materia di salute e sicurezza, il professionista dell'Appaltatore cui è affidato il ruolo di Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione, ai sensi degli obblighi previsti dall'art. 91, D. Lgs. 81/2008, dovrà:

- I. redigere il piano di sicurezza e di coordinamento (PSC), comprensivo del computo a misura dei ed oneri per la sicurezza funzionali al cronoprogramma dei lavori e delle relative fasizzazioni e del layout di cantiere, di cui all'articolo 100, comma 1, D.lgs. 81/2008, i cui contenuti sono dettagliatamente

specificati nell'allegato XV. Per la redazione di tale elaborato dovrà essere utilizzato il format che verrà fornito in sede di sottoscrizione dell'AQ;

- II. essere coinvolto nelle fasi di definizione delle scelte progettuali dell'opera al fine di prevenire e minimizzare i pericoli nella fase realizzativa correlati a:
 - i. collocazione spaziale e temporale delle attività;
 - ii. tecnologie, attrezzature e materiali da impiegare;
- III. predisporre un fascicolo adattato alle caratteristiche dell'opera, i cui contenuti sono definiti nell'allegato XVI al D.lgs. 81/2008. Secondo quanto disposto dall'art. 91 del menzionato Decreto; il fascicolo non è predisposto in caso di lavori di manutenzione ordinaria ed è preso in considerazione all'atto di eventuali lavori successivi sull'opera;
- IV. valutare il rischio dovuto alla presenza di ordigni bellici inesplosi rinvenibili durante le attività di scavo. In caso di valutazione positiva, ne deve dare tempestiva comunicazione al RL e procedere per l'ottenimento del parere vincolante dell'Autorità Militare competente per territorio in merito alle specifiche regole tecniche da osservare per la bonifica. Il CSP dovrà, in tal caso, predisporre tutta la documentazione tecnica necessaria per appaltare l'attività di bonifica ed intratterrà, in stretta collaborazione con il RL, i necessari rapporti con l'Autorità Militare. Alla bonifica preventiva del sito provvederà la SA tramite impresa specializzata, in possesso dei previsti requisiti.

Il contenuto della documentazione richiesta nell'espletamento del Servizio di progettazione esecutiva ed i livelli di dettaglio ad essa associati, devono in ogni caso rispettare quanto previsto dalla Parte II, Titolo II, Capo I, Sezione IV del D.P.R 207/2010.

Le singole prestazioni relative alle attività di progettazione esecutiva sono desunte dalle tabelle di cui all'allegato del D.M. 17 giugno 2016 "Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'Art. 24, comma 8, del decreto legislativo n.50 del 2016 (G.U. n.174 del 27 luglio 2016)" (c.d. "Decreto Tariffe").

L'Appaltatore è tenuto:

- a partecipare a tutti gli incontri necessari per l'affinamento della progettazione esecutiva con la Committente e con gli Enti coinvolti;
- alla partecipazione a tutti gli incontri con le Direzioni di Tronco competenti per gli aspetti progettuali e di modalità realizzativa connessi con l'esercizio autostradale;
- alla partecipazione ad incontri per l'ottenimento dei pareri da parte degli enti esterni;
- a predisporre e/o modificare tutti gli elaborati eventualmente richiesti in tali sedi;
- a presenziare a tutte le fasi del contraddittorio per la verifica della conformità del progetto ai sensi dell'art. 26 del Codice.

L'Appaltatore dovrà produrre a propria cura e spese tutta la documentazione necessaria all'ottenimento dell'autorizzazione sismica da parte dell'ufficio competente del Genio Civile per gli interventi considerati rilevanti nei riguardi della pubblica incolumità, ai sensi dell'art. 3, D.L. 32/2019, nonché di quella per la sicurezza delle gallerie (D.lgs. n. 264/2006) da parte dell'apposita commissione ministeriale.

Nel caso di varianti in corso d'opera dipendenti da carenze in fase di redazione del progetto esecutivo, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 106, comma 9, Codice, nonché la relativa responsabilità in capo all'Appaltatore.

Nella progettazione si dovrà tener conto di idonee misure atte a garantire la continuità del traffico durante l'esecuzione dei lavori e l'agibilità delle strutture esistenti da parte del personale addetto.

L'Appaltatore pertanto proporrà le soluzioni tecnologiche, relative alle lavorazioni di progetto, di minore impatto sul traffico. Su tali aspetti la Committente provvederà a fornire tutte le indicazioni e le prescrizioni necessarie nelle successive fasi di gara e di stipula dei CA.

Fermo restando quanto sopra, l'elenco di dettaglio dei documenti che l'Appaltatore dovrà produrre sarà stabilito di volta in volta all'attivazione dei singoli CA.

Rispetto dei CAM

Con riferimento ai soli Servizi di progettazione, l'Appaltatore dovrà operare, con approfondimento modulato in funzione della tipologia di intervento, nonché dei vari livelli di approfondimento progettuale richiesto, nel rispetto, ove applicabili, dei criteri ambientali minimi (CAM) - qualora risultassero vigenti i relativi decreti riguardanti l'ambito delle strade ed autostrade, attualmente in corso di emanazione - proponendo soluzioni progettuali tecnologiche al fine di contribuire a minimizzare l'impatto dell'opera sull'ambiente circostante.

Per gli approfondimenti ambientali da ricomprendere all'interno della progettazione si rimanda a quanto previsto sul punto nel CSA, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto. L'elenco delle attività sarà comunque specificato nei relativi CA.

Indagini pre-progettuali

L'Appaltatore dovrà proporre il piano delle indagini che ritiene necessarie per la relativa fase progettuale.

Si riporta di seguito un elenco delle attività che potranno essere espletate in funzione delle specifiche necessità dell'opera, del contesto e della fase progettuale di cui trattasi:

- a. indagini geodetiche-carto-topografiche;
- b. rilievi da laser scanner mobile, ad alta definizione;
- c. indagini idrologiche-idrauliche;

- d. indagini geologiche-idrogeologiche-geomeccaniche;
- e. indagini geofisiche e sismiche;
- f. indagini geognostiche, comprensive delle prove in sito e delle analisi di laboratorio necessarie;
- g. indagini interferometriche satellitari;
- h. rilievi e prove strutturali su opere d'arte esistenti – per le quali si richiede il livello di approfondimento LC3 esaustivo - e per le pavimentazioni;
- i. indagini di traffico – sia conteggi che O/D - ed ambientali;
- j. survey archeologici, correlate di indagini bibliografiche;
- k. caratterizzazione ambientale delle terre e rocce da scavo;
- l. censimenti vegetazionali;
- m. ricerche catastali;
- n. rilievo delle interferenze con esecuzione di eventuali indagini (e.g. rilievi, saggi).

Come meglio precisato nel CSA, per ciascuna fase della progettazione (definitiva ed esecutiva) ovvero contestualmente per entrambe, a seconda dei casi, l'Appaltatore dovrà presentare alla Committente una programmazione di dettaglio per l'espletamento delle indagini, da cui si evincano i livelli di copertura e di approfondimento rispetto alle esigenze del progetto, le metodiche utilizzate, i limiti e le tolleranze delle stesse, i formati di restituzione dei risultati e le tempistiche della loro esecuzione. Le modalità di svolgimento delle indagini dovranno essere concordate con la Committente prima del loro inizio, definendo altresì quali debbano essere svolte nella fase definitiva e/o nella fase esecutiva.

Gli elaborati redatti dall'Appaltatore in esito allo svolgimento di suddette attività dovranno essere conformi alle prescrizioni impartite dalla Committente e, in ogni caso, dalla vigente normativa. Tali elaborati dovranno essere consegnati alla Committente per la relativa approvazione definitiva.

Le indagini dovranno essere eseguite a cura di operatori economici, abilitati ai sensi della normativa vigente, previa approvazione da parte della Committente.

Rimane in carico alla Committente la predisposizione di idonea segnaletica di cantiere per ciascuna delle attività di indagine che si svolgerà in ambito autostradale.

Assistenza progettuale nei rapporti con enti terzi

Il Servizio di assistenza progettuale nei rapporti con gli enti terzi associato alla progettazione definitiva o esecutiva, deve considerarsi implicitamente ricompreso all'interno di ciascun CA e remunerato con i corrispettivi propri della progettazione, senza alcun onere aggiuntivo per la Committente. Tale Servizio è quindi incluso nei Servizi di progettazione a cui si riferisce e prevede l'assistenza alla Committente nell'iter

approvativo del progetto fino all'ottenimento di tutte le autorizzazioni ed approvazioni da parte di enti terzi necessarie anche ove quest'ultime fossero rilasciate successivamente alla Validazione del progetto stesso. Per la descrizione del servizio si rimanda a quanto previsto nel dettaglio nel CSA, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Assistenza tecnica in fase di realizzazione

L'Assistenza Tecnica alla Committente ed in particolare al RUP è una struttura di progettazione e verifica di progetto con il compito di assicurare un supporto tecnico in fase di esecuzione lavori qualificato e con una conoscenza approfondita del progetto e comprende le attività di Field engineering e PMO di seguito descritte.

In particolare, l'Assistenza Tecnica supporta la Committente ed in particolare il RUP, con funzione di controllo del progetto e gestione delle circostanze impreviste e delle problematiche tecniche durante la fase di realizzazione dei lavori (e.g. varianti in corso d'opera, imprevisti, sorprese geologiche, adeguamenti normativi, forze di causa maggiore, variazioni di traffico, necessità proprie della Committente).

L'attività di Assistenza Tecnica è svolta nel rispetto di quanto previsto dal progetto in appalto e dal contratto, delle norme applicabili, degli standard e delle linee guida della Committente. Implica attività di analisi, elaborazione di pareri e documentazione di progetto, approfondimento di carattere tecnico-progettuale sulle diverse tematiche specialistiche.

Field Engineering

L'Appaltatore dovrà supportare la Committente ed in particolare il RUP attraverso la gestione e risoluzione delle problematiche tecniche riguardanti anche le modifiche e gli adeguamenti che si rendano necessari al progetto appaltato durante la fase di realizzazione dei lavori.

L'attività di Field Engineering rappresenta una funzione di supporto al RUP e di interfaccia con la DL e l'Appaltatore dei Lavori; prevede attività prevalentemente di campo e comprende incontri, sopralluoghi e riunioni in contraddittorio necessari all'espletamento dei Servizi nonché la redazione di documentazione tecnico-progettuale, report e verbali.

I Servizi di Field Engineering sono da intendersi come Servizi di ingegneria relativi al controllo degli elaborati di progetto, all'emissione di pareri tecnici relativi a soluzioni progettuali proposte dall'Appaltatore, alla gestione in corso d'opera di varianti, all'esecuzione di approfondimenti, di prestazioni specialistiche aggiuntive e di indagini integrative rispetto al progetto esecutivo, all'esame di eventuali non conformità e attività di value engineering, all'assistenza al collaudatore statico ed alla commissione di collaudo tecnico-amministrativo.

In particolare, sono ricomprese nel servizio le seguenti attività:

- a. redazione di modifiche tecniche al progetto esecutivo e verifica delle implicazioni in tema di ambiente (e.g. gestione materiali da scavo, piano di monitoraggio ambientale), sicurezza (e.g. integrazioni al PSC) e permitting (e.g. autorizzazioni e verifiche di ottemperanza);
- b. verifica di elaborati di Progetto Esecutivo per la Costruzione redatti dall'Appaltatore dei Lavori;
- c. supporto all'interpretazione del monitoraggio geotecnico e strutturale;
- d. assistenza per la gestione dell'avanzamento delle opere in sotterraneo secondo il metodo osservazionale;
- e. redazione/Istruttoria in linea tecnica/economica delle Varianti, inclusa la valutazione degli aspetti di sicurezza finalizzati all'integrazione del PSC, degli aspetti ambientali connessi in particolare alla gestione dei materiali da scavo e del piano di monitoraggio ambientale e degli aspetti di permitting legati ad autorizzazioni e verifiche di ottemperanza;
- f. supporto al RUP per la verifica dei risultati delle prove o indagini su materiali, opere e manufatti e per la loro individuazione, in caso di modifiche progettuali che ne richiedano l'esecuzione;
- g. analisi di eventuali non conformità aventi ricadute progettuali e relative proposte di risoluzione;
- h. attività di assistenza tecnico-progettuale al RUP per la gestione delle controversie, la valutazione delle riserve, la risoluzione di problematiche giuridiche;
- i. controllo degli elaborati di progetto As built;
- j. supporto alla gestione dei rischi di progetto connessi alla realizzazione dell'opera (identificazione, quantificazione, livello di rischio accettabile, mitigazione e monitoraggio);
- k. assistenza al collaudo statico e al collaudo tecnico-amministrativo, inclusa la redazione di documenti tecnico-progettuali richiesti dai collaudatori;
- l. assistenza nel rapporto con il Concedente (inclusa la fase di agibilità), le Autorità di controllo, gli Enti istituzionali a diverso titolo coinvolti nella realizzazione del progetto (e.g. Commissione Permanente Gallerie, Ministero dell'Ambiente, Vigili del Fuoco, Regione, Provincia, Comune, ARPA, ASL) nell'ambito della partecipazione ad incontri, sopralluoghi e visite ispettive e nella redazione di documenti tecnico-progettuali richiesti in tali sedi;
- m. attività di supporto nel corso delle attività di verifica e di rilascio dell'agibilità delle opere da parte del Concedente;
- n. verifica dell'attività di ricognizione preliminare, da parte dell'appaltatore dei lavori, dei sopra/sottoservizi che insistono sulle aree oggetto dell'intervento;

- o. verifica della corretta considerazione della ricognizione dei sopra/sottoservizi che insistono sulle aree oggetto dell'intervento nella elaborazione del Progetto Esecutivo per la Costruzione da parte dell'appaltatore dei lavori.

Fermo restando quanto sopra, le singole prestazioni da svolgere saranno opportunamente perimetrare in funzione dell'opera interessata ed a seconda delle necessità della Committente, stabilite, di volta in volta, all'attivazione dei singoli CA.

In caso di errore progettuale riferibile a Servizi di Progettazione affidati al Progettista dell'Appaltatore, ne risponde quest'ultimo, secondo quanto disposto dall'art. 106 comma 9 del Codice e fatti salvi gli ulteriori danni subiti dalla Committente. La revisione del progetto e la relativa correzione, con costi e spese ad esclusivo carico dell'Appaltatore, non potrà in nessun modo essere remunerata da parte della Committente, nemmeno a titolo di Servizio di Field Engineering. Diversamente, qualora l'errore progettuale non risulti riferibile a Servizi di Progettazione eseguiti dall'Appaltatore, la Prestazione potrà essere affidata a quest'ultimo in qualità di Servizio di Field Engineering, remunerato secondo quanto previsto nel CSA.

Project Management Office (PMO)

Potrà essere richiesto all'Appaltatore di supportare la Committente e/o il RUP attraverso l'espletamento di attività di monitoraggio finalizzata al controllo ed alla gestione dell'esecuzione dei lavori.

L'attività di Project Management Office rappresenta una funzione di supporto al RUP e di interfaccia con la DL e l'Appaltatore dei Lavori e si esplica attraverso incontri, sopralluoghi e riunioni in contraddittorio necessari all'espletamento dei Servizi, nonché la redazione di documentazione tecnico-progettuale, report e verbali.

I Servizi di Project Management Office comprendono le attività di monitoraggio in supporto alla Committente ed in particolare al RUP, finalizzate al controllo ed alla gestione in fase di esecuzione dei lavori in termini di avanzamento fisico, economico e temporale, dell'avanzamento del processo di emissione degli elaborati progettuali e dei programmi nell'ambito della gestione delle riserve formulate dall'Appaltatore dei Lavori.

In particolare, sono ricomprese nel servizio le seguenti attività:

- a. monitoraggio dell'avanzamento fisico, temporale ed economico della realizzazione dell'opera attraverso l'analisi della programmazione e delle relative attualizzazioni e proiezione degli impatti di cause ostative attraverso analisi di tipo EVM (Earned Value Management);
- b. monitoraggio e rendicontazione sull'avanzamento del processo di emissione degli elaborati del Progetto Esecutivo per la Costruzione in termini di tempistica e sequenza delle attività;

c. monitoraggio e analisi periodica delle riserve afferenti a lavori al fine di analizzarne il contenuto e monitorare l'ammontare complessivo delle stesse lungo l'intero corso dell'esecuzione dei lavori.

Tale tipologia di Servizio è prevista in via opzionale solo per Interventi Evolutivi, in funzione delle specifiche necessità della SA.

Fermo restando quanto sopra, le singole attività saranno stabilite di volta in volta all'attivazione dei singoli CA.

Il mancato rispetto delle previsioni stabilite nel presente articolo costituisce causa di grave inadempimento contrattuale, determinante la risoluzione dello stesso ai sensi e per gli effetti del successivo articolo 26.

L'Appaltatore prende atto ed accetta che le prestazioni oggetto del presente Accordo - e che saranno oggetto dei singoli Contratti Attuativi - saranno certe e determinate solo al momento della stipula dei singoli Contratti Attuativi, così come la relativa durata, il luogo di esecuzione e la quantità delle stesse.

Articolo 4

Importo dell'Accordo quadro

L'importo massimo presunto dell'Accordo Quadro è pari a IVA ed oneri fiscali/contributivi di legge, laddove previsti, esclusi, di cui € ... stimati per oneri della sicurezza dovuti a interferenze ove previsti. I Compensi per le prestazioni oggetto dei contratti attuativi saranno determinati secondo quanto previsto per ciascun servizio nel CSA, applicando il ribasso unico % del ... offerto dall'Appaltatore in sede di gara. Il corrispettivo sarà fatturato dall'Appaltatore secondo le modalità di cui all'articolo "Fatturazione e Pagamenti".

L'importo dell'Accordo Quadro, potrà variare in meno, secondo le effettive necessità che si andranno a verificare nel corso di validità dello stesso, senza che da parte della Committente debba per questo essere riconosciuto all'Appaltatore onere o indennizzo alcuno.

Con la sottoscrizione del presente atto, l'Appaltatore dà espressamente atto ed accetta, quindi, che la formalizzazione dell'affidamento non genera alcuna aspettativa di diritto all'acquisizione dell'intero servizio e che, pertanto, anche qualora, a consuntivo, risultasse l'esecuzione di prestazioni di entità significativamente inferiore a quella massima prevista, lo stesso Appaltatore non avrà nulla a pretendere nei confronti della Committente, atteso che i corrispettivi per lo svolgimento delle prestazioni medesime sono stati dallo stesso considerati, come in effetti sono, adeguatamente remunerativi. L'Appaltatore per contro è vincolato all'esecuzione dei Servizi che, in base al presente Accordo, saranno richiesti con specifici Contratti Attuativi emessi dalla Committente.

Le modifiche contrattuali di cui al presente appalto sono disciplinate dall'art. 106 del Codice e potranno avere luogo nei casi e secondo le modalità ivi previste.

Qualora, in corso di esecuzione del Contratto, si renda necessario un aumento od una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo contrattuale indicato nel presente articolo, la Committente, ai sensi dell'articolo 106, comma 12, del Codice, ha facoltà di imporre all'Appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel Contratto.

Articolo 5

Anticipazione

Ai sensi dell'art. 35 del Codice, sul valore di ciascun Contratto Attuativo, viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20%, da corrispondere all'Appaltatore entro quindici giorni dalla data di effettivo inizio della prestazione.

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. I contenuti della garanzia dovranno essere conformi a quelli previsti per la cauzione definitiva di cui al successivo art. 22 del presente Accordo. L'Appaltatore beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

Fermo quanto sopra l'Appaltatore beneficiario è altresì obbligato alla restituzione dell'anticipazione in tutte le altre ipotesi di scioglimento anticipato del presente Accordo o del singolo Contratto Applicativo, ivi compresi i casi di risoluzione, recesso, fallimento etc.

Il recupero dell'anticipazione verrà effettuato mediante ritenute del 20% sull'ammontare complessivo di ciascun pagamento e, per il recupero del residuo, sull'ultimo pagamento utile.

Articolo 6

Referente Tecnico dell'Appaltatore, Responsabile Unico del Procedimento e Direttore dell'esecuzione del Contratto della Committente

Prima dell'inizio delle prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro, e comunque entro 10 giorni dalla data di accettazione del presente atto, l'Appaltatore dovrà comunicare alla Committente il nominativo, completo di tutti i dati anagrafici, ed il domicilio legale del proprio Referente Tecnico nonché il riferimento telefonico, elettronico e di pec; egli dovrà essere sempre reperibile ai fini della gestione e controllo delle prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro. Il Referente Tecnico indicato dall'Appaltatore è anche deputato al coordinamento organizzativo dell'attività lavorativa del personale impiegato nella esecuzione delle attività

oggetto dell'Accordo Quadro e costituisce l'interfaccia nei confronti della Committente per qualsiasi esigenza ad esso connessa.

Qualsiasi variazione del nominativo del Referente Tecnico andrà comunicata alla Committente, a mezzo pec o fax e, assumerà efficacia solo previa accettazione da parte della Committente.

Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) della Committente è l'interfaccia nei confronti dell'Appaltatore per qualsiasi esigenza connessa all'esecuzione del servizio appaltato.

La Committente, inoltre, può nominare il Direttore dell'esecuzione del Contratto (DEC) deputato a supportare il RUP per l'esecuzione de presente AQ e dei relativi CA.

Resta pertanto inteso e convenuto che il Referente Tecnico e il RUP o il DEC rappresenteranno l'unica interfaccia in relazione alla gestione dell'appalto. Di conseguenza si intende che qualsiasi comunicazione e/o richiesta attinente all'esecuzione dei servizi di cui al presente contratto dovranno essere indirizzate a tali referenti. In tal senso ciascuna delle Parti si obbliga ad informare il proprio personale.

Articolo 7

Durata e Opzione

Il presente Accordo Quadro ha una durata di 48 mesi, decorrenti dalla data di sottoscrizione tra le Parti.

La durata del presente Accordo Quadro potrà essere prorogata, ai sensi dell'articolo 106, comma 11, del D.Lgs. 50/2016, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso, l'Appaltatore sarà tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nell'Accordo Quadro agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la Committente.

La Committente si riserva la facoltà di ordinare la sospensione dell'Accordo Quadro nei casi previsti dall'articolo 107 del D.lgs 50/2016, così come disciplinato al successivo articolo 25 "Sospensione del Contratto".

Non potranno essere emessi Contratti Attuativi dopo la scadenza del suddetto termine di validità contrattuale del presente Accordo Quadro, eventualmente prorogato ai sensi dell'art. 106, comma 11, del Codice.

Ove i termini per l'esecuzione delle prestazioni indicati in uno o più Contratti Attuativi andassero oltre il termine di validità del presente Accordo Quadro, la durata dello stesso si intenderà estesa per il numero di giorni corrispondenti e comunque fino alla conclusione di tutte le attività oggetto di affidamento, secondo quanto previsto nello specifico nella documentazione di gara.

Detta estensione del termine di validità non darà all'Appaltatore alcun titolo per pretendere compensi o indennizzi di qualsiasi genere, essendosi tenuto conto di siffatte eventualità nella determinazione dei prezzi, che comprendono e compensano ogni relativo onere.

L'Accordo Quadro potrà essere terminato anticipatamente, rispetto alla durata massima, in caso di esaurimento, a seguito alla stipula dei singoli Contratti Attuativi, della somma economica stabilita come quantitativo massimo del presente Accordo.

Articolo 8

Contratti Attuativi

L'Appaltatore è tenuto ad eseguire tutti i servizi oggetto del presente atto, che saranno richiesti dalla Committente mediante singoli contratti attuativi, nel rispetto delle prescrizioni contenute nel presente Accordo Quadro, nei relativi allegati e nel Contratto Attuativo di riferimento.

La stipula dei Contratti Attuativi verrà richiesta dalla Committente al momento in cui, nel corso della durata del presente Accordo Quadro, la stessa necessiti di uno o più servizi oggetto dell'appalto.

In tal caso, la Committente invierà all'Appaltatore una richiesta di elaborazione di una proposta tecnico-economica (PTE) che sarà valutata dalla Committente secondo le modalità previste nel CSA. Laddove la proposta dell'Appaltatore venga accettata dalla Committente, questa provvederà alla stesura di un contratto attuativo che verrà sottoposto all'Appaltatore. Il Legale Rappresentante dell'Appaltatore dovrà sottoscrivere per accettazione il Contratto Attuativo e gli eventuali relativi documenti allegati.

Il Contratto Attuativo si intenderà perfezionato al momento della ricezione, da parte della Committente, della predetta documentazione debitamente sottoscritta.

Ciascun Contratto Attuativo dovrà essere sottoscritto digitalmente dall'Appaltatore ed inviato, unitamente agli eventuali allegati, entro 10 (dieci) giorni naturali dalla data di ricezione, tramite PEC alla Committente.

Ciascun Contratto Attuativo, identificato da un proprio numero di Protocollo e da un proprio numero C.I.G., cui l'Appaltatore dovrà far riferimento per le fatture successivamente emesse, riporterà:

- l'oggetto dei servizi richiesti;
- organigramma di commessa con indicazione dei nominativi dei professionisti coinvolti;
- cronoprogramma delle attività ove richiesto;
- l'importo complessivo previsto per l'esecuzione dei servizi richiesti, in accordo con i termini economici offerti in gara;
- il dettaglio delle singole prestazioni e dei relativi prezzi con determinazione dell'impegno risorse per dimensioni e professionalità, secondo quanto previsto nella PTE che dovrà essere allegata al CA;
- eventuali ulteriori prescrizioni di dettaglio (metodologiche, compilative, specifiche di formato e/o di supporto ecc.);
- indicazione di eventuali oneri per la sicurezza e relativo DUVRI.

Nei Contratti Attuativi devono intendersi sin da ora richiamate tutte le clausole, le condizioni e le modalità riportate nel presente Accordo Quadro, nel CSA e nei relativi allegati, ancorchè non esplicitamente menzionate.

Articolo 9

Penali

In caso di inadempimenti contrattuali, per i quali è accertata la responsabilità dell'Appaltatore, ovvero in assenza di elementi/cause direttamente riconducibili all'operato della Committente o oggettive condizioni di impedimento, troveranno applicazione le penali definite nel CSA.

Le penali di cui al presente articolo sono cumulabili e, salvo indicazioni specifiche da definire nel Contratto Attuativo, non recuperabili.

L'importo complessivo delle penali irrogate secondo le modalità sopra determinate non può superare il 10% (dieci per cento) dell'importo netto dello specifico Contratto Attuativo, secondo quanto stabilito dall'articolo 113 bis, comma 4, Codice; qualora il valore cumulato della penale risulti superiore alla predetta percentuale troverà applicazione quanto previsto dal successivo articolo 26 "Risoluzione del contratto".

La Committente ha, altresì, la facoltà di risolvere l'AQ, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, laddove l'importo complessivo delle penali applicate nell'ambito dei diversi Contratti Attuativi raggiunga il 10% del valore netto dell'Accordo Quadro, in applicazione di quanto previsto dal successivo articolo 26 "Risoluzione del contratto".

Le penali sono applicate dal RUP, previa contestazione scritta, avverso la quale l'Appaltatore avrà facoltà di presentare le proprie osservazioni entro 15 giorni dal ricevimento. Nel caso in cui l'Appaltatore non presenti osservazioni o nel caso di mancato accoglimento delle medesime da parte della Committente, la stessa provvederà a trattenere l'importo relativo alla penale applicata dalle competenze spettanti all'Appaltatore in base al Contratto Attuativo, ovvero dalla cauzione definitiva.

L'applicazione delle penali non esclude la responsabilità dell'Appaltatore per eventuali maggiori danni subiti dalla Committente o per indennizzi, risarcimenti, esecuzioni d'ufficio, esecuzioni affidate a terzi per rimediare agli errori o alle omissioni, interessi e more o ulteriori costi che la Committente stessa debba sostenere per cause imputabili all'Appaltatore.

Articolo 10

Obblighi dell'Appaltatore

L'Appaltatore si obbliga ad adempiere a tutte le obbligazioni, dedotte nel presente Accordo Quadro, nel CSA e nei singoli Contratti Attuativi che verranno sottoscritti, in buona fede e con la dovuta diligenza e ad utilizzare personale professionalmente adeguato e attrezzature idonee.

L'Appaltatore si obbliga altresì ad adempiere a tutte le prescrizioni, i vincoli e gli impegni assunti in sede di offerta tecnica presentata in gara, la quale costituisce parte integrante del presente contratto e ne integra il contenuto traducendosi in puntuali obblighi contrattuali con particolare riferimento alle figure professionali messe a disposizione per l'esecuzione dell'appalto, ivi compresi gli eventuali profili aggiuntivi rispetto ai giovani professionisti, e alla contemporaneità dei servizi in aggiunta a quanto previsto nel CSA.

In caso di mancato rispetto dei suddetti obblighi troveranno applicazione le penali previste nel CSA e richiamate al precedente articolo 9.

L'Appaltatore si obbliga ad utilizzare esclusivamente personale in regola con tutte le posizioni previdenziali ed assicurative previste dalle leggi in materia. In caso contrario, la Committente si riserva il diritto di sospendere immediatamente il pagamento dei compensi maturati in esecuzione dei Contratti Attuativi stipulati, trattenendoli, per conto di chi spettino, fino a quando sia accertata l'effettiva sussistenza di un eventuale credito dell'Appaltatore nei confronti di enti previdenziali o assistenziali ovvero relativo alle ritenute fiscali da operare sui redditi da lavoro dipendente.

Resta in ogni caso ferma l'applicazione dell'articolo 30, commi 3, 4, 5, 5bis e 6, del Codice.

L'Appaltatore dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme vigenti relative alle prestazioni oggetto di affidamento, obbligandosi a rispettarle. Sono a carico dell'Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui al precedente articolo 4, tutte le attività, le spese, gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti necessari per l'integrale espletamento, a perfetta regola d'arte, dell'oggetto contrattuale, quali, a titolo indicativo e non esaustivo, le retribuzioni secondo contratto collettivo nazionale di lavoro, tutti gli oneri previdenziali, tasse, accantonamenti di qualsiasi tipo, spese per straordinari, indennizzi per mancate ferie o lavoro in periodi di festività, alloggio, vitto, spese di trasferta, auto aziendale, telefonia aziendale e qualsiasi altro benefit, corsi di formazione obbligatori per legge e non per la Sicurezza del Lavoro e per la Gestione Ambientale, visite mediche obbligatorie, inclusi gli oneri di sicurezza a carico del datore di lavoro.

Nel caso di Servizi di Assistenza Tecnica di Field Engineering, qualora sia richiesta dalla SA la presenza continuativa in cantiere, la Committente applicherà alla tariffa giornaliera base, tenuto conto del ribasso offerto in sede di gara, una maggiorazione del 10% a compensazione di ogni maggior costo diretto / indiretto o onere legato al vincolo di presenza continuativa in cantiere, inclusi gli oneri relativi alle figure professionali.

L'Appaltatore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate nel corso di esecuzione dei Contratti Attuativi.

Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, sono ad esclusivo carico dell'Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui al precedente articolo 4. L'Appaltatore non potrà, pertanto, avanzare pretesa alcuna di compensi a tale titolo, nei confronti della Committente.

L'Appaltatore si obbliga espressamente a manlevare e tenere indenne la Committente da tutte le conseguenze derivanti dalle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti.

L'Appaltatore si obbliga a consentire alla Committente l'esecuzione, anche senza preavviso e per tutta la durata dell'Accordo, di verifiche in ordine al rispetto delle prescrizioni del presente atto.

Articolo 11

Composizione societaria (D.P.C.M. n. 187/1991)

variazioni organismi tecnici ed amministrativi

L'Appaltatore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del D.P.C.M. n. 187 dell'11.5.1991 - qualora ne ricorrano le condizioni – è tenuto, in corso d'opera, a fornire puntuale informativa alla Committente circa eventuali variazioni di entità superiore al 2% nella propria composizione societaria nell'ipotesi di modifiche dei dati comunicati in fase di aggiudicazione e conseguentemente dovrà comunicare l'eventuale modifica ai dati precedentemente comunicati. L'Appaltatore sarà tenuto, pertanto, a comunicare tempestivamente al Committente, per sé nonché per gli eventuali subappaltatori, imprese ausiliarie o cottimisti, ogni modificazione intervenuta nel proprio assetto proprietario, inviando nel contempo idoneo documento legale dal quale risulti tale variazione.

E' fatto obbligo all'Appaltatore altresì di comunicare la eventuale variazione dei vertici aziendali. A titolo indicativo e non esaustivo, è obbligo dell'Appaltatore comunicare tempestivamente alla Committente la sostituzione del legale rappresentante e delle altre rilevanti cariche aziendali nonché le modifiche e alienazioni delle strutture societarie (ad es. cessioni e/o affitti di rami d'azienda) anche se non comprendenti le attività oggetto di appalto.

Parimenti, è fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare alla Committente l'eventuale presentazione di istanze alle autorità competenti per situazioni di temporanea difficoltà finanziaria, quali quelle previste dall'art. 182 bis della Legge Fallimentare.

La violazione del predetto obbligo di comunicazione è valutabile dalla Committente come grave inadempimento al contratto, per il quale la Committente si riserva di risolvere l'Accordo Quadro ex art. 1456 c.c.

Articolo 12

Modalità di esecuzione delle prestazioni contrattuali

L'Appaltatore si obbliga ad eseguire le attività oggetto del presente Accordo Quadro nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente atto e nei suoi allegati, ancorchè qui non espressamente menzionati, nonché di quelle che verranno stabilite nei Contratti Attuativi.

L'Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere, eventualmente, impartite dalla Committente, nonché a dare al RUP, a mezzo pec o fax, immediata comunicazione di ogni circostanza che possa avere influenza sull'esecuzione dei Contratti Attuativi, entro 24 ore dal verificarsi della stessa.

L'Appaltatore si obbliga a utilizzare il personale nella piena osservanza delle norme di legge e dei contratti collettivi applicabili, anche con riguardo alla retribuzione e al tempestivo e corretto versamento dei contributi sociali dovuti, in conformità alle clausole riportate nel seguito.

La Committente rimane estranea a tutti i rapporti intercorrenti tra l'Appaltatore ed il personale o gli altri soggetti da esso incaricati a qualsiasi titolo dello svolgimento delle attività di cui al presente Accordo Quadro, restando espressamente esclusa la sussistenza di qualsiasi rapporto di subordinazione e/o lavoro dipendente e/o autonomo con la Committente.

L'Appaltatore rimane l'unico responsabile dell'ottemperanza a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni contrattuali, legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza sociale, assicurazione e tutela della salute sul lavoro, assumendosi comunque, in via esclusiva, nei rapporti interni con la Committente, i relativi compiti, oneri e responsabilità.

L'Appaltatore si obbliga sin d'ora a manlevare e tenere indenne la Committente da pretese, azioni, o ragioni di qualunque natura comunque connesse, dipendenti o relative all'attività prestata in esecuzione del presente Accordo Quadro eventualmente avanzate dai propri dipendenti, collaboratori, soggetti incaricati dello svolgimento delle prestazioni e/o comunque da terzi, con l'obbligo di intervenire a tale fine nei relativi giudizi.

Articolo 13

Regolarità contributiva – DURC e regolarità fiscale

La regolarità contributiva dell'Appaltatore è stata attestata, prima della sottoscrizione del presente atto, dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) regolare e in corso di validità.

La regolarità contributiva dell'Appaltatore dovrà, inoltre, essere verificata mediante DURC in corso di validità in occasione del pagamento di ciascun acconto del corrispettivo, della verifica di conformità e del pagamento del saldo finale, conformemente a quanto previsto dalla vigente normativa in materia, pena la sospensione dei pagamenti medesimi.

In caso di solidarietà passiva della Committente, quanto eventualmente versato da quest'ultima a prestatori di lavoro dell'Appaltatore o del subappaltatore in dipendenza dell'esecuzione dell'Accordo Quadro sarà oggetto di ripetizione da parte della Committente medesima nei confronti dell'Appaltatore, maggiorato degli interessi legali.

La Committente avrà facoltà di sospendere i pagamenti e sarà liberata dal versare all'Appaltatore gli importi corrispondenti alla somma pagata dalla Committente stessa.

Articolo 14

Fatturazione e Pagamenti

Pagamenti

Il pagamento delle prestazioni rese dall'Appaltatore sarà effettuato secondo le modalità stabilite nel CSA per ciascun servizio oggetto dell'appalto e precisate nello specifico CA, con riferimento alle prestazioni ivi richieste.

Ai sensi dell'art. 113-bis del Codice, i pagamenti verranno effettuati, previo assolvimento degli adempimenti e delle verifiche dovute per legge, entro 30 giorni decorrenti dalla data di emissione della fattura, previa trasmissione del certificato di pagamento da parte del RUP.

Resta inteso che non sarà riconosciuto all'Appaltatore alcun importo a titolo di interessi legali e/o moratori per il tempo intercorrente tra la richiesta di emissione della fattura sulla base delle specifiche indicazioni del RUP e la trasmissione della stessa della medesima alla Committente.

Il certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

Modalità di fatturazione

Le fatture dovranno essere emesse, su specifica richiesta del RUP, in forma elettronica utilizzando il codice destinatario: 0000000 (sette zeri).

É inoltre richiesta la compilazione obbligatoria del seguente campo del tracciato XLM, così come attualmente definito dall'Agenzia delle Entrate:

- Campo 2.1.3.2. in cui inserire il numero dell'Accordo Quadro;
- Campo 2.1.2.2. in cui inserire il numero del contratto attuativo.

Il numero del presente Accordo dovrà essere indicato anche sui documenti di trasporto, ove previsti.

Gestione contabilità

Per ciascun Contratto Attuativo, il calcolo del compenso per i servizi richiesti avverrà secondo le modalità disciplinate nel CSA. L'importo relativo agli eventuali oneri per la sicurezza verrà corrisposto proporzionalmente all'avanzamento delle prestazioni previste nello specifico CA.

In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese, le fatture dovranno essere emesse dalla mandataria/capofila e dalle mandanti ciascuna per l'importo corrispondente agli importi convenuti per l'esecuzione delle proprie prestazioni secondo le modalità, i termini e le condizioni su indicati.

Articolo 15

Invariabilità dei Prezzi

I prezzi ed i compensi concordati si intendono fissi ed invariabili per tutta la durata dell'Accordo Quadro. L'Appaltatore, con la firma del presente Accordo, conferma espressamente che i prezzi ed i compensi previsti sono pienamente remunerativi e pertanto lo stesso non potrà far valere, nel corso del rapporto, circostanze che vengano comunque a modificare le condizioni negoziali in termini di eseguibilità, produttività, costi e remuneratività, assumendosi tutti i rischi di organizzazione e gestione connessi all'adempimento delle prestazioni contrattuali.

Non verrà pertanto riconosciuta – anche con riferimento all'art. 106 comma 1, lettera a) del Codice - alcuna revisione od aggiornamento del corrispettivo d'appalto e non troveranno applicazione gli artt. 1664 e 1467 c.c.

Articolo 16

Cessione del credito o dell'Accordo Quadro

La cessione del credito è disciplinata dall'art. 106, comma 13, del Codice e dalla Legge 21.02.1991, n. 52. L'Appaltatore non può, in ogni caso, cedere il credito senza la preventiva autorizzazione scritta della Committente. In caso di inosservanza di tale divieto e fermo il diritto al risarcimento del danno in capo alla Committente, quest'ultima potrà dichiarare risolto l'Accordo Quadro per fatto e colpa dell'Appaltatore.

In caso di cessione autorizzata, resta ferma la responsabilità dell'Appaltatore nei confronti della Committente per la corretta esecuzione delle obbligazioni contrattuali, l'Appaltatore dovrà fornire al cessionario il numero di conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva al presente appalto, sul quale ricevere, dal medesimo cessionario, gli anticipi dei pagamenti. Tali pagamenti dovranno essere effettuati mediante bonifici bancari o postali o con altri strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni con l'indicazione dei codici CIG dei Contratti Attuativi. La Committente provvederà al pagamento delle prestazioni di cui al presente Accordo al cessionario esclusivamente sul/sui conti correnti bancari o postali dedicati come da questo comunicati. Il contratto di cessione, stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, dovrà essere notificato alla Committente/RUP per mezzo di Posta Elettronica Certificata.

Il presente Accordo non può essere ceduto a pena di nullità.

Articolo 17

Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari – Nullità assoluta

L'Appaltatore si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010.

In tutti i contratti di subappalto/subfornitura dovrà essere inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascun subcontraente o subappaltatore della filiera si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010.

Di tale circostanza l'Appaltatore deve dare diretta e puntuale evidenza alla Committente che, ai sensi di legge, verifica l'ottemperanza di siffatto obbligo da parte dell'Appaltatore stesso.

L'Appaltatore, il subappaltatore ed il subcontraente sono tenuti, altresì, a dare immediata comunicazione alla Committente e alla Prefettura di Roma - Ufficio Territoriale del Governo di eventuali inadempimenti della propria controparte agli obblighi di tracciabilità di cui alla L. 136/2010.

Il mancato utilizzo di bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni comporterà l'attivazione della Clausola risolutiva espressa di cui al successivo art. 27.

In ottemperanza agli obblighi di cui alla Legge 136/2010, l'Appaltatore indica, come segue, in relazione al presente accordo Quadro, gli estremi identificativi dei conti correnti bancari e postali dedicati, ancorché in via non esclusiva alle commesse pubbliche, nonché i nominativi ed i relativi codici fiscali delle persone delegate ad operare su detti conti, impegnandosi altresì a comunicare ogni eventuale successiva variazione relativa ai dati indicati, inviando tale comunicazione alla c.a. del RUP. L'Appaltatore si obbliga, inoltre, a comunicare, inviando tale comunicazione alla c.a. del RUP, ogni variazione dell'indirizzo pec intervenuta.

Pertanto, agli effetti dei pagamenti da effettuarsi dalla Committente in favore dell'Appaltatore, a qualsiasi titolo attinenti il presente Accordo Quadro, si procederà esclusivamente a mezzo di bonifico

bancario/postale sul conto corrente bancario/postale _____ (IBAN o numero di conto corrente postale) dedicato anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche, restando la Committente esonerata da qualsiasi responsabilità per i pagamenti effettuati come anzidetto.

Ai fini di cui sopra, il/i nominativo/i ed il/i relativo/i codice/i fiscale/i della/e persona/e delegata/e ad operare su detto/i conto/i, sono:

Nome e Cognome _____ nato a _____ il _____ - C.F. _____;

Nome e Cognome _____ nato a _____ il _____ - C.F. _____;

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari il bonifico bancario/postale riporterà, in relazione a ciascuna transazione, il codice CIG indicato nel Contratto Attuativo al quale si riferisce il pagamento.

Articolo 18

Comunicazioni e domicilio

Qualsiasi comunicazione o notifica tra le Parti dovrà essere effettuata per iscritto ed inviata mediante raccomandata con avviso di ricevimento o pec ai seguenti indirizzi:

COMMITTENTE: Autostrade per l'Italia S.p.A., con sede in ; indirizzo pec ... all'attenzione di ...

APPALTATORE: con sede in ; indirizzo pec ... all'attenzione di

Le Parti eleggono domicilio, ai fini del presente Contratto e anche ai fini delle eventuali notifiche, presso gli indirizzi sopra indicati ovvero presso quei diversi indirizzi che potranno essere comunicati per iscritto in futuro.

Articolo 19

Sicurezza Sul Lavoro

L'Appaltatore, prima dell'inizio delle attività relative alle indagini pre-progettuali, laddove previste nel relativo CA, dovrà confermare di avere preso conoscenza dei rischi di qualsiasi natura presenti nell'area di lavoro al fine di adottare tutti i necessari e prescritti provvedimenti per la prevenzione degli infortuni e per la tutela dei lavoratori.

L'Appaltatore è tenuto a rispettare, scrupolosamente e rigorosamente, ogni norma vigente o che verrà emanata in materia di prevenzione degli infortuni, di igiene e sicurezza degli ambienti di lavoro ed in particolare, in via esemplificativa e non esaustiva, il D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

L'Appaltatore è tenuto altresì a provvedere al rispetto dei seguenti punti:

a) fare osservare a tutti i propri dipendenti le norme e le disposizioni di cui sopra;

b) disporre e controllare che i propri dipendenti e quelli di eventuali subcontraenti siano dotati ed usino i mezzi personali di protezione appropriati o prescritti per i rischi connessi con le lavorazioni e con le operazioni da effettuare;

c) curare che tutte le attrezzature ed i mezzi d'opera siano in regola con le prescrizioni vigenti;

La Committente avrà facoltà di compiere ispezioni ed accertamenti, nonché di richiedere informazioni all'Appaltatore circa l'osservanza di quanto previsto nella presente clausola.

In caso di mancata osservanza da parte dell'Appaltatore delle previsioni di cui alla presente clausola, la Committente ha il diritto di risolvere il Contratto per inadempimento, ferma restando la piena ed esclusiva responsabilità dell'Appaltatore per i danni eventualmente causati a persone o a cose nell'esercizio delle attività contrattuali.

In tutti i casi in cui siano accertate dalla Committente, violazioni da parte dell'Appaltatore o di eventuali subcontraenti, delle misure di sicurezza nello svolgimento del contratto, gli stessi saranno immediatamente sospesi e sarà ripiegato l'eventuale cantiere a cura e spese dell'Appaltatore.

Nei predetti casi l'Appaltatore dovrà mettere in atto nelle successive 24 ore tutte le azioni correttive opportune.

Il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza, D.U.V.R.I. (art. 26, comma 3 del D. Lgs. 81/2008), verrà predisposto, ove necessario, in fase di stipula dei contratti attuativi secondo gli schemi di DUVRI allegati al presente contratto.

Tale documento, indicante le misure di prevenzione e protezione da adottare al fine di eliminare o ridurre i rischi derivanti da possibili interferenze tra le attività svolte dall'Appaltatore e quelle svolte dai lavoratori della Committente e/o altri soggetti presenti e/o cooperanti nel medesimo luogo di lavoro, verrà condiviso ed eventualmente aggiornato, tramite verbale appositamente predisposto, in sede di riunione congiunta tra le Parti prima dell'esecuzione del relativo CA.

I costi della sicurezza verranno computati, ove previsti, in fase di redazione della PTE, secondo le modalità indicate negli schemi di DUVRI allegati; gli stessi saranno riportati nel CA di riferimento e nel relativo DUVRI.

Articolo 20

Prescrizioni a Tutela dei Lavoratori

L'Appaltatore è tenuto, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e collaboratori derivanti dalle norme vigenti in materia di previdenza e disciplina antinfortunistica, di igiene del lavoro, di assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, di previdenze varie per la disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, per la tubercolosi ed altre malattie professionali, e di

ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire nel corso dell'esecuzione del presente Contratto, per la tutela materiale e morale dei lavoratori.

L'Appaltatore è tenuto altresì ad attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori occupati nell'esecuzione dell'Appalto - e se cooperative anche nei confronti dei soci - condizioni normative e retributive in linea con la vigente legislazione, anche sotto il profilo fiscale e previdenziale, e comunque non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro e dai contratti integrativi territoriali, con riferimento alle tariffe applicabili alla data di stipula del presente Contratto, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

Le risorse occupate nella esecuzione dell'Appalto opereranno sotto la diretta, completa, unica responsabilità, direzione, sorveglianza dell'Appaltatore, con autonomia e con organizzazione d'impresa a proprio rischio.

Restano fermi gli oneri e le responsabilità in capo all'Appaltatore di cui all'art. 105, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in caso di subappalto.

In caso di irregolarità riscontrata sul documento unico di regolarità contributiva si applicano le disposizioni di cui all'art. 30, comma 5, del Codice.

Nel caso di ritardo nel pagamento ovvero di mancato pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente da parte dell'Appaltatore, del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'art. 105 troverà applicazione la disciplina di cui all'art. 30, comma 6, del Codice.

Qualora la Committente, anche successivamente alla verifica di conformità, abbia dovuto corrispondere, in forza di disposizioni normative che prevedono una sua responsabilità solidale, eventuali retribuzioni, contributi, indennizzi per infortuni o altri oneri, che avrebbe dovuto corrispondere l'Appaltatore o il suo subappaltatore ovvero i subappaltatori o cottimisti di cui all'art. 105 del Codice, la Committente avrà il diritto di rivalersi su qualunque altro credito verso l'Appaltatore a qualunque titolo spettante, anche qualora derivante da altro rapporto contrattuale con l'Appaltatore.

L'Appaltatore si obbliga, pertanto, a risarcire la Committente per qualsiasi danno eventualmente patito al riguardo, ivi inclusa qualsiasi conseguenza economica a carico della stessa scaturente dalle violazioni degli obblighi e delle normative in materia indicati nei precedenti capoversi, da eventuali accertamenti da parte dell'Autorità competenti/Magistratura per utilizzo illegittimo di tipologie contrattuali atipiche/flessibili/di lavoro autonomo/parasubordinato da parte dell'Appaltatore e di intermediazione fraudolenta/somministrazione irregolare, comprendendosi tra queste eventuali spese di contenzioso giudiziale e amministrativo, fatta comunque salva l'azione di regresso nell'ipotesi di cui all'art. 29, comma 2, del D.lgs 276/2003.

Articolo 21

Tutela dell'ambiente e della Sicurezza

In conformità con le politiche che la Committente intende perseguire in tema di tutela dell'ambiente, sicurezza dei lavoratori e, più in generale, in un'ottica di sviluppo sostenibile, l'Appaltatore si obbliga a rispettare le seguenti prescrizioni:

- 1) Conformarsi alle normative vigenti in materia ambientale e di sicurezza;
- 2) Promuovere l'adozione di criteri, regole e procedure atte a ridurre gli impatti sull'ambiente nelle differenti fasi della propria attività;
- 3) Rafforzare l'attività di controllo e miglioramento costante delle prestazioni relative all'ambiente e alla sicurezza;
- 4) Includere la tutela dell'ambiente e l'impegno per la sicurezza nei processi decisionali di lungo periodo;
- 5) Formare e sensibilizzare le risorse umane sulle tematiche ambientali e di sicurezza.

Articolo 22

Cauzione Definitiva

A garanzia di tutte le obbligazioni assunte dall'Appaltatore con la stipula dell'Accordo Quadro e dell'esatta integrale esecuzione a perfetta regola d'arte delle prestazioni oggetto di affidamento, l'Appaltatore ha consegnato alla Committente, contestualmente alla sottoscrizione del presente Accordo, la garanzia definitiva menzionata nelle premesse.

La garanzia definitiva valida per tutto il periodo contrattuale è progressivamente svincolata, secondo quanto previsto dall'art. 103, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% dell'iniziale importo garantito.

L'ammontare residuo, pari al 20% dell'iniziale importo garantito, è svincolato a seguito di rilascio del certificato di verifica di conformità di tutti gli adempimenti e obblighi contrattuali.

L'efficacia di detta garanzia cesserà esclusivamente nel momento in cui l'Appaltatore consegnerà al garante l'originale della fideiussione, restituito dalla Committente, con annotazione di svincolo e, in ogni caso, successivamente all'emissione del certificato di verifica di conformità.

L'Appaltatore è tenuto a reintegrare la cauzione di cui la Committente si sia avvalsa, in tutto o in parte, durante l'esecuzione dell'Accordo Quadro, entro il termine di 5 giorni dal ricevimento della richiesta della Committente stessa.

In caso di inadempimento a tale obbligo, la Committente procederà alla reintegrazione a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Appaltatore, ferma restando la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Accordo Quadro.

Nel caso in cui l'Appaltatore non provveda all'obbligo di reintegro della cauzione ovvero non provveda a versare, ove previsto dalla polizza stessa, il supplemento di premio, non si procederà al pagamento dei corrispettivi contrattuali stabiliti nei Contratti Attuativi.

In caso di inadempimento agli obblighi di cui al presente articolo la Committente ha facoltà di sospendere il versamento dei corrispettivi contrattuali stabiliti nei Contratti Attuativi o dichiarare risolto di diritto il presente Accordo Quadro, ai sensi del successivo articolo 26 "Risoluzione".

Articolo 23

Polizza R.C. Professionale

L'Appaltatore, per lo svolgimento delle attività previste dal presente Accordo Quadro deve essere munito di una polizza di Responsabilità Civile Professionale a copertura dei rischi di natura professionale derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, senza indicazione di sotto limiti per danni a persone, a cose, danni patrimoniali o danni da interruzione di esercizio.

La polizza si estende anche alla copertura dei danni causati da collaboratori, dipendenti e praticanti.

La polizza delle associazioni di professionisti prevede espressamente la copertura assicurativa anche degli associati e dei consulenti.

La polizza, in particolare, copre oltre alle spese di progettazione delle eventuali varianti, anche i maggiori costi che la Committente dovesse sopportare a seguito delle varianti dovute ad errori od omissioni del progetto esecutivo.

La polizza deve prevedere altresì idonea copertura per la denuncia di sinistri successiva al periodo contrattuale. Eventuali limitazioni della polizza, in termini di garanzie, franchigie, sotto limiti non potranno essere invocati quali limitazione di responsabilità da parte dell'Appaltatore.

Qualora la polizza sia riferita all'intera attività dell'Appaltatore, l'attività oggetto del presente contratto rientra espressamente nell'oggetto della copertura.

La predetta polizza ha validità per tutta la durata dell'Accordo Quadro, dalla data di sottoscrizione dello stesso e fino all'emissione del certificato di verifica di conformità relativo all'ultimo Contratto Attuativo stipulato tra le Parti.

A tal proposito l'Appaltatore ha predisposto la polizza n. _____ stipulata con _____ con un massimale unico per sinistro e per anno non inferiore ad € 3.000.000,00.

L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'Appaltatore per le garanzie e polizze presentate, non comporta l'inefficacia della polizza nei confronti della Stazione appaltante.

La polizza è stata stipulata a nome dell'Appaltatore affidatario del presente contratto. Nel caso di operatore economico plurisoggettivo, la polizza deve essere stipulata a nome del raggruppamento e deve garantire tutti i componenti del raggruppamento.

Articolo 24

Nomina di Responsabile del Trattamento ai sensi dell'art. 28 Regolamento Europeo 2016/679

In considerazione del fatto che la formalizzazione del presente Accordo comporta per l'Appaltatore di trattare dati di cui la Committente è Titolare, la stessa provvederà a nominare, con separata lettera, l'appaltatore quale "Responsabile" del Trattamento ai sensi dell'art.28 del Regolamento Europeo 2016/679. Del pari l'Appaltatore si impegna a nominare per iscritto come Incaricati del trattamento dei dati personali gli addetti, propri dipendenti o eventuali altre persone fisiche (consulenti e/o subappaltatori autorizzati dal Titolare), che siano autorizzati a trattare i dati messi a disposizione dal Titolare medesimo, comunicando a quest'ultimo, su specifica richiesta, l'elenco aggiornato degli Incaricati nominati.

Articolo 25

Sospensione dei Servizi

Il RUP potrà ordinare la sospensione delle attività oggetto di affidamento, indicando le ragioni e l'imputabilità delle stesse, nei casi tassativamente indicati dall'art. 107 del D.Lgs 50/2016.

Della sospensione sarà redatto apposito verbale, controfirmato dall'Appaltatore.

Alla cessazione delle cause di sospensione, il RUP disporrà la ripresa dell'esecuzione e indicherà il nuovo termine contrattuale, redigendone verbale in contraddittorio con l'Appaltatore.

In materia di sospensione trovano applicazione, per quanto non espressamente previsto nel presente Accordo Quadro o nei singoli Contratti Attuativi, le previsioni di cui all'art. 107 del Codice per quanto compatibili con il servizio oggetto di affidamento.

Articolo 26

Risoluzione – Clausola risolutiva espressa

Risoluzione dei Contratti Attuativi

La Committente può risolvere i CA per grave inadempimento dell'Appaltatore, ai sensi dell'articolo 108 del Codice, senza obbligo di alcuna ulteriore motivazione, senza necessità di messa in mora, diffida o altro adempimento:

- qualora siano applicate penali di cui al CSA, di importo superiore al 10% (dieci per cento) dell'importo netto del CA;

- in caso di mancata o ritardata esecuzione di una qualsiasi prestazione oggetto di un CA per negligenza dell'OE;
- in caso di sospensione arbitraria del servizio;
- il mancato adempimento degli oneri e obblighi normativi, riportati nel CSA.

Sono dovuti dall'Appaltatore i danni subiti dalla Committente in seguito alla risoluzione del CA, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei Servizi affidati a terzi, nonché gli eventuali importi di penali che l'Appaltatore dovrà riconoscere alla Committente per il mancato adempimento delle prestazioni.

Per il risarcimento di tali danni la Committente può trattenere la somma maturata a credito dell'Appaltatore in ragione dei Servizi eseguiti sul CA risolto o su altri CA in corso di esecuzione o ancora da affidare, nonché rivalersi sulla cauzione definitiva.

Risoluzione dell'Accordo Quadro

La Committente può risolvere l'AQ per grave inadempimento dell'OE, ai sensi dell'articolo 108 del Codice, senza obbligo di alcuna ulteriore motivazione, senza necessità di messa in mora, diffida o altro adempimento:

- qualora siano applicate, relativamente ai CA attivati, penali di cui al CSA, che cumulano un importo superiore al 10% (dieci per cento) dell'importo netto dell'Accordo Quadro;
- qualora siano applicate, ad almeno la metà dei CA attivati, penali di importo superiore al 10% (dieci per cento) dell'importo netto dei singoli CA, anche se non viene raggiunto il valore del 10% dell'AQ; tale previsione trova applicazione quando il numero di CA attivati supera i 10 contratti;
- qualora siano risolti, per le condizioni di cui al punto precedente, almeno 3 CA in un periodo di 12 mesi, a prescindere dall'ammontare delle penali;
- qualora non siano rispettati gli obblighi previsti dal presente AQ in capo all'Appaltatore, anche con riferimento agli impegni assunti dallo stesso in sede di offerta tecnica tra cui, a titolo indicativo e non esaustivo, quelli inerenti agli eventuali profili aggiuntivi rispetto al gruppo minimo di lavoro e ai giovani professionisti e alla contemporaneità dei servizi in aggiunta a quanto previsto all'art. 5.5 del CSA.

In caso di risoluzione dell'AQ, la Committente si riserva di consentire l'ultimazione dei Servizi ancora in essere in virtù dei CA già sottoscritti ovvero di procedere anche alla risoluzione dei predetti CA già sottoscritti.

Sono dovuti dall'Appaltatore i danni subiti dalla Committente in seguito alla risoluzione dell'AQ, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei Servizi affidati a terzi, nonché gli eventuali importi di penali che l'Appaltatore dovrà riconoscere alla Committente per il mancato adempimento delle

prestazioni. Per il risarcimento di tali danni la Committente può trattenere la somma maturata a credito dell'Appaltatore in ragione dei Servizi eseguiti sul CA risolto o su altri CA in corso di esecuzione o ancora da affidare, nonché rivalersi sulla cauzione definitiva.

Costituisce, altresì, motivo di risoluzione ai sensi dell'art.1456 c.c., previa dichiarazione della Committente di volersene avvalere da comunicarsi all'Appaltatore con raccomandata a/r o a mezzo pec, l'inadempimento degli obblighi previsti a carico dell'Appaltatore ai sensi dei seguenti articoli: Articolo 10 "Obblighi dell'Appaltatore", Art. 11 "Composizione societaria (D.P.C.M. n. 187/1991) variazioni organismi tecnici ed amministrativi", Articolo 12 "Modalità di esecuzione delle prestazioni contrattuali", Articolo 16 "Cessione del credito o dell'Accordo Quadro", Articolo 17 "Obbligo di Tracciabilità dei flussi finanziari – Nullità assoluta", Articolo 19 "Sicurezza Sul Lavoro", Articolo 20 "Prescrizioni a Tutela dei Lavoratori", Articolo 21 "Tutela dell'Ambiente e della Sicurezza", Articolo 22 "Cauzione Definitiva", Articolo 29 "Subappalto", Articolo 32 Codice Etico; Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e Policy Anticorruzione.

In tutti i casi di risoluzione ai sensi del presente articolo, l'Appaltatore avrà diritto esclusivamente al pagamento delle attività eseguite ed accettate sino alla data di risoluzione del singolo contratto attuativo o del presente Accordo Quadro.

Articolo 27

Recesso

Il Committente può recedere in qualunque momento dal presente Accordo Quadro, previa comunicazione scritta da inviare all'Appaltatore con un preavviso di almeno 20 giorni naturali e consecutivi antecedenti la data di efficacia del recesso stesso, mediante raccomandata a.r. o posta elettronica certificata, con le modalità di cui all'articolo 109 del Codice. In tal caso, l'Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito, nonché di un indennizzo pari al 10% della differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso offerto in fase di gara, e l'ammontare netto dei servizi eseguiti.

L'Appaltatore rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso, indennizzo e/o rimborso spese.

Articolo 28

Avvalimento

(laddove dichiarato in sede di gara)

Ai sensi dell'articolo 89 del Codice, l'Appaltatore si avvale dei requisiti dell'impresa alle condizioni previste dal contratto di avvalimento allegato in sede di gara.

L'Appaltatore rimane comunque responsabile dell'attività dell'impresa ausiliaria, dei suoi adempimenti, omissioni e comportamenti: a tal fine è obbligato a garantire l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto.

È fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare tempestivamente ogni eventuale modifica del contratto di avvalimento e/o modifica in capo all'impresa ausiliaria in relazione alle quali il Committente si riserva di adottare tutti gli opportuni provvedimenti.

L'Appaltatore e l'impresa ausiliaria sono responsabili solidalmente nei confronti del Committente in relazione alle prestazioni oggetto del Contratto per le quali opera l'avvalimento, ai sensi dell'art. 89 del Codice.

Ai sensi dell'art. 89, comma 9, d.lgs. 50 del 2016 la committente esegue in corso d'esecuzione le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto da parte dell'appaltatore.

Articolo 29

Subappalto

(laddove dichiarato in sede di gara) E' consentito all'Appaltatore, nei limiti di quanto previsto dall'art. 31, comma 8, del Codice, il subappalto delle sole prestazioni indicate in sede di offerta, di seguito riportate:

_____.

L'Appaltatore non può dare in subappalto l'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'Accordo senza preventiva autorizzazione scritta della Committente.

A tal fine, l'Appaltatore dovrà consegnare alla Committente copia del contratto di subappalto unitamente all'ulteriore documentazione richiesta ai sensi dell'articolo 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e, più in generale, delle previsioni di legge applicabili all'Accordo.

Fatto salvo quanto previsto all'articolo 105, comma 13, del D.lgs. n. 50/2016, l'Appaltatore provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite.

L'Appaltatore è obbligato a trasmettere alla Committente, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso Appaltatore corrisposti al subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. La mancata produzione di dette copie delle fatture quietanzate comporterà l'immediata sospensione dei pagamenti.

Nel caso in cui la Committente, ai sensi del menzionato articolo 105, comma 13, del D.lgs. n. 50/2016, sia tenuta a corrispondere direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso

eseguite, l'Appaltatore dovrà comunicare alla Committente la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento.

La regolarità contributiva del Subappaltatore sarà attestata, al momento del deposito del contratto di subappalto, dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) regolare e in corso di validità.

Il contratto di subappalto dovrà contenere, a pena di nullità assoluta, le previsioni di cui all'art. 3 della L. 136/2010 ed in particolare la clausola con la quale le imprese assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e la clausola risolutiva espressa da attivarsi da parte di chi abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al sopra citato art. 3 della L. 136/2010.

Resta ferma l'applicazione dell'articolo 105 del D.lgs 50/2016 e s.m.i.

(Ovvero, laddove NON dichiarato in sede di gra)

In considerazione della circostanza che l'Appaltatore, all'atto dell'offerta, non ha manifestato l'intenzione di volersi avvalere del subappalto, non indicando alcuna parte del servizio da subappaltare, è fatto divieto al medesimo Appaltatore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro. /

Articolo 30

Riserve dell'Appaltatore

1. Tutte le riserve, intendendosi espressamente per tali qualsiasi eccezione, contestazione, rivendicazione e comunque qualsiasi richiesta economica (di seguito definite unitariamente Riserve), che l'appaltatore intenda sollevare per qualsiasi aspetto o titolo, direttamente o indirettamente, inerente al presente Accordo, dovranno essere formulate per iscritto, a mezzo pec o raccomandata A/R al domicilio di cui al precedente articolo 18, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di 15 giorni decorrenti dall'insorgenza del fatto che ha determinato o può determinare il pregiudizio per l'esecutore, indicando con precisione le cifre cui ritiene di aver diritto e le ragioni di ciascuna domanda.
2. Le Riserve, come sopra esposte, dovranno essere confermate a mezzo pec o raccomandata A/R al domicilio di cui all'art. 18, sempre a pena di decadenza, in occasione dell'emissione di ogni singola successiva fattura relativa alle prestazioni oggetto di appalto.
3. Le Riserve dovranno essere formulate dall'Appaltatore, a pena di inammissibilità e sin dalla prima comunicazione, con la chiara esposizione dei fatti o atti controversi che l'Appaltatore ritiene a fondamento della propria istanza, nonché delle somme cui l'Appaltatore ritiene aver diritto secondo le modalità di cui ai precedenti capoversi esponendo le relative calcolazioni. Non è ammessa qualsiasi modifica o integrazione delle Riserve, sia nella parte motivazionale che nella parte economica, successivamente alla prima formulazione. Esclusivamente per le Riserve che originano da cosiddetti "fatti continuativi", è ammesso il

solo aggiornamento, per il periodo intercorrente tra un pagamento e il successivo, degli importi cui l'Appaltatore ritiene di aver diritto e fino al cessare del "fatto continuativo" stesso.

4. Le Riserve avanzate con ritardo o senza il rispetto delle formalità e modalità sopra indicate si dovranno intendere a tutti gli effetti decadute e/o inammissibili e comunque come mai formulate, ed i relativi pretesi diritti, compensi, risarcimenti, ecc., non potranno essere reclamati e fatti valere dall'Appaltatore in alcuna sede. Si evidenzia che la mancata o ritardata iscrizione delle riserve rispetto ai termini sopra indicati, comporta la decadenza delle medesime con le conseguenze di cui al presente articolo a prescindere dalla eventuale provvisorietà dei pagamenti. Tale provvisorietà, quindi, non potrà mai essere invocata dall'Appaltatore per evitare il prodursi della decadenza.

5. Le Riserve per le quali non sia intervenuta la definizione ai sensi degli articoli 205 e 206 nonché dell'art. 208 del Codice si intendono abbandonate se non espressamente confermate nel certificato di verifica di conformità. Non sono ammissibili nuove Riserve in sede di verifica di conformità, salvo che tali Riserve siano concernenti le operazioni di verifica e/o relative a quanto contenuto ed accertato nel relativo certificato e/o abbiano ad oggetto fatti e circostanze verificatisi nell'arco temporale intercorrente tra l'ultima comunicazione e il certificato di verifica di conformità.

6. All'esame ed alla eventuale definizione delle Riserve si procederà secondo le disposizioni di cui agli artt. 205 e 206 nonché all'art. 208 del Codice, cui si fa specifico rinvio.

Articolo 31

Controllo delle prestazioni in fase esecutiva

La Committente si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'AQ e dei singoli CA, secondo le modalità descritte nel presente contratto, nel CSA e nelle Disposizioni operative ad esso allegate; a tal fine l'Appaltatore, per quanto di sua competenza, si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile l'attività di verifica.

Eventuali non conformità riscontrate rispetto agli obblighi contrattuali saranno riportate per iscritto dalla Committente e l'Appaltatore sarà chiamato a rispondere evidenziando le azioni correttive che intende porre in essere. Ove le non conformità evidenziassero oggettivamente i presupposti di gravi inadempienze contrattuali, la Committente si riserva la facoltà di applicare le penali secondo quanto previsto all'art. 9 ovvero nei casi più gravi di risolvere il relativo CA ai sensi del successivo art. 26.

L'Appaltatore è obbligato a far presente alla Committente evenienze, emergenze o condizioni che si verificano nello svolgimento delle Prestazioni, che rendano necessari, o anche solo opportuni, interventi di adeguamento o razionalizzazione.

Articolo 32

Codice Etico; Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e Policy

L'Appaltatore si impegna a rispettare le norme e i principi stabiliti nei seguenti documenti adottati da Autostrade per l'Italia: I) Codice Etico di Gruppo (pubblicato sul sito di Atlantia S.p.A.); II) Parte Generale del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (pubblicato sul sito di Autostrade per l'Italia); III) Policy Anticorruzione del Gruppo Atlantia (pubblicata sul sito di Autostrade per l'Italia).

Nei documenti sopracitati sono definiti i valori ai quali la Società si ispira nel raggiungimento dei propri obiettivi, anche ai fini della prevenzione dei reati previsti dal D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.i. e di ulteriori condotte prodromiche alla realizzazione di fattispecie corruttive. L'Appaltatore è, inoltre, tenuto a fornire puntuale informativa circa eventuali variazioni intervenute nel corso del rapporto rispetto alle informazioni/autodichiarazioni richieste dalla Committente ai fini anticorruzione e rilasciate anteriormente alla sottoscrizione del contratto. L'inosservanza dei principi stabiliti nei suddetti documenti per espressa pattuizione tra le parti costituirà inadempimento contrattuale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., che potrà comportare l'applicazione di penali o la risoluzione del presente Accordo quadro, in ragione della gravità della violazione e della maggiore o minore esposizione al rischio per la Committente.

Articolo 33

Responsabilità dell'Appaltatore

L'Appaltatore dichiara di conoscere e di aver ricevuto tutte le informazioni relative all'espletamento delle prestazioni oggetto di affidamento.

In conseguenza di ciò l'Appaltatore non potrà richiedere, ad alcun titolo, pagamenti addizionali, né essere esonerato da alcuno degli obblighi di cui al presente atto adducendo a motivo la mancanza o l'inadeguatezza delle informazioni o l'errata interpretazione delle stesse relativamente alle specifiche tecniche ed organizzative delle prestazioni oggetto di affidamento e ad ogni altro elemento relativo all'affidamento stesso.

Fermo restando l'obbligo per l'Appaltatore di stipulare idonee polizze assicurative di cui alle clausole del presente contratto, l'Appaltatore medesimo è l'unico ed esclusivo responsabile dei danni di qualsiasi natura - materiali e immateriali - a persone o cose, a beni mobili e immobili, anche condotti in locazione derivanti e/o connessi all'esecuzione del presente Accordo Quadro, nonché a terzi.

L'Appaltatore è responsabile anche per i danni che dovessero essere causati da tutte le attività del personale di cui si avvale l'Appaltatore medesimo, a qualunque titolo, ivi incluso il personale di eventuali subappaltatori.

Articolo 34

Riserva di proprietà

La Committente sarà proprietaria esclusiva di ogni e qualsivoglia diritto di proprietà intellettuale, inclusi, senza ad essi essere limitati, diritti di brevetto e diritti di autore, relativi a qualsiasi scoperta, invenzione, idea, metodo, processo, informazione ed altri dati concepiti, attuati, sviluppati o ridotti in pratica dall'Appaltatore, su specifica ed espressa richiesta scritta della Committente, in esecuzione delle attività funzionali ai servizi di cui al presente Accordo Quadro e che siano relativi alle specifiche personalizzazioni hardware e/o software, purché queste ultime siano frutto di un'elaborazione originale della Committente e non siano riconducibili alla implementazione o alla interpretazione di uno standard reale o de facto supportato dall'attività fornita dall'Appaltatore (di seguito, "Risultati"). L'Appaltatore non potrà fare alcun uso dei Risultati se non al solo ed esclusivo fine di eseguire le prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro.

Al fine di garantire il pieno beneficio e la piena fruibilità dei Risultati, l'Appaltatore si impegna a consegnare alla Committente ogni e qualsivoglia informazione e documentazione, codici sorgente esclusi ed ogni elemento ritenuto necessario a consentire a quest'ultima il loro pieno utilizzo.

L'Appaltatore si impegna altresì, anche per conto del proprio personale, a fornire alla Committente le informazioni e gli elementi sui Risultati necessari al deposito da parte della stessa e alla prosecuzione di eventuali domande di brevetto italiane o estere che si riferiscano a tali Risultati ed a sottoscrivere ogni documento che fosse richiesto ai fini di tali deposito e prosecuzione.

L'Appaltatore terrà comunque pienamente indenne la Committente da ogni eventuale pretesa di compenso di proprio personale in relazione al contributo che il medesimo possa avere dato relativamente a Risultati, rispetto ai quali la Stazione Appaltante depositi domande di brevetto, eccetto il caso in cui quest'ultima riconosca il diritto del personale dell'Appaltatore che abbia contribuito a Risultati brevettabili di essere menzionati tra gli inventori nelle relative domande di brevetto.

In caso l'Appaltatore sia proprietario o comunque disponga, durante il periodo di vigenza dell'Accordo Quadro, di diritti di proprietà intellettuale (di seguito, "Diritti"), tali per cui l'utilizzo dei Risultati ne costituirebbe contraffazione, l'Appaltatore concede fin d'adesso alla Committente licenza non-esclusiva, irrevocabile, gratuita, valida in tutto il mondo, con diritto di sub-licenziare, usare o commercializzare sotto i Diritti qualsiasi prodotto, processo o servizio che utilizzi i Risultati.

In caso di violazione, da parte dell'Appaltatore, degli obblighi di cui al presente articolo, la Committente potrà rivalersi sull'Appaltatore per il risarcimento dei danni riservandosi la facoltà, qualora la violazione avvenga nel corso dell'esecuzione, di risolvere di diritto il Contratto ex art. 1456, Codice Civile.

Art. 35

Impegno di riservatezza

L'Appaltatore si impegna a non rivelare a terzi e a non utilizzare in alcun modo, per motivi che non siano attinenti all'esecuzione dell'Accordo Quadro, le informazioni tecniche relative a procedimenti, disegni, progetti, elaborati, attrezzature, apparecchi, macchine, ecc. che vengano messi a sua disposizione dal Committente o di cui l'Appaltatore venga comunque a conoscenza durante l'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

L'obbligo di segretezza è vincolante per l'Appaltatore per tutta la durata dell'esecuzione del contratto e si estende anche oltre la sua conclusione fino al momento in cui le informazioni delle quali l'Appaltatore è venuto a conoscenza siano divenute di dominio pubblico.

L'Appaltatore è responsabile nei confronti del Committente per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, dei propri subappaltatori e degli ausiliari e dipendenti di questi ultimi, nonché delle imprese ausiliarie degli obblighi di segretezza di cui al presente articolo.

In caso di inosservanza dell'obbligo di segretezza l'Appaltatore è tenuto a risarcire alla Committente tutti i danni che a quest'ultimo dovessero derivare.

È fatto divieto all'Appaltatore, salvo autorizzazione scritta della Committente, di fare o di autorizzare terzi a fare pubblicazioni sulle attività che l'Appaltatore medesimo deve eseguire o avrà compiute.

È, inoltre, fatto divieto all'Appaltatore di pubblicare o di far pubblicare da terzi disegni di tipi, schemi, profili o planimetrie che appartengano alla Committente senza prima aver ottenuto il suo benestare scritto, nonché di comunicare o mostrare a terzi disegni e tipi della Committente, fatta eccezione per le necessità derivanti dall'esecuzione del presente contratto.

Articolo 36

Informativa per la gestione dei dati relativi all'Accordo Quadro

Ai sensi della normativa vigente in materia di privacy (art.13 del Regolamento Europeo 2016/679 GDPR), le parti del presente Accordo Quadro si danno reciproco atto che i dati personali relativi a ciascun contraente (dati anagrafici dei legali rappresentanti della società e dati relativi alla società stessa nel caso di società o ditte unipersonali) verranno trattati in ragione del rapporto contrattuale corrente tra le parti ed inseriti ed elaborati nelle rispettive banche dati, al fine esclusivo di gestire i reciproci rapporti contrattuali i cui adempimenti amministrativi - compresa, in particolare, la liquidazione effettuata delle eventuali fatture presso gli istituti bancari segnalati - sono curati, per conto di Autostrade per l'Italia S.p.A. da EsseDiEsse S.p.A. nominata Responsabile del trattamento, ai sensi dell'art. 28 della suddetta normativa.

Le parti si danno altresì reciproco atto che i dati saranno trattati solo per il tempo necessario alla finalità indicata nel rispetto del principio di minimizzazione ex art. 5.1.c) del GDPR ed eventualmente conservati per un periodo successivo per rispondere ad esigenze di natura amministrativa e contabile/fiscale nonché per i tempi necessari a far valere eventuali diritti in giudizio. Le parti del presente atto riconoscono reciprocamente il diritto di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione del trattamento, nonché il diritto alla portabilità dei dati stessi, nelle ipotesi in cui il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati e di opposizione, secondo quanto previsto agli artt. 15-22 della suddetta normativa.

Resta espressamente inteso che ciascuna parte dichiara di aver preso visione di quanto sopra esposto.

Titolari del trattamento ai fini del presente atto sono:

- Autostrade per l'Italia S.p.A., così come costituita in testa al presente atto, e Data Owner del trattamento è..... quale Responsabile della Direzione/Funzione/Strutturadella stessa Società. Il Data Protection Officer di Autostrade per l'Italia S.p.A., ai sensi degli artt. 37, 38 e 39 GDPR, è contattabile all'indirizzo PEC ... al fine dell'esercizio dei diritti connessi al trattamento dei dati personali.
- L'Appaltatore

Articolo 37

Foro Competente

Il presente Accordo Quadro è regolato dalla legge italiana.

Per tutte le controversie che insorgano fra le Parti, in relazione alla interpretazione, esecuzione, risoluzione, validità ed esistenza del presente Accordo quadro e dei Contratti attuativi o comunque a questi connesse sarà competente esclusivamente il Foro di Roma.

Articolo 38

Spese e Regime fiscale dell'Affidamento

L'Appaltatore dovrà provvedere al pagamento di tutte le spese di stipulazione del contratto e di copia e stampa di elaborati relativi all'appalto, delle spese di registrazione e di bollo del contratto di appalto, dei suoi allegati e degli eventuali atti aggiuntivi nonché delle spese di bollo e registro di tutti i documenti relativi alla gestione del contratto. Il presente contratto, avente per oggetto prestazioni soggette all'I.V.A., dovrà essere registrato per effetto degli artt. nn. 5, 6 e 40 del D.P.R. 26/04/1986 n. 131 solo in caso d'uso con pagamento di un'imposta fissa che sarà a carico dell'Appaltatore.

L'Appaltatore dovrà, altresì, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal comma 35 dell'art. 34, L. n.

221/2012, provvedere al pagamento delle spese sostenute dal Committente relative alla pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara per estratto sui quotidiani entro il termine massimo di 60 giorni dall'aggiudicazione. Per il pagamento dei relativi importi verrà emessa, dal Committente, apposita fattura il cui ammontare verrà recuperato su qualunque credito comunque spettante all'Appaltatore.

Il Contratto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti, che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare singolarmente, nonché nel loro insieme.

Qualunque modifica al Contratto potrà aver luogo esclusivamente mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole non comporta l'invalidità o inefficacia del Contratto nel suo complesso.

Resta espressamente inteso che, con l'accettazione del presente incarico, l'Appaltatore attesta che non sussistono situazioni di incompatibilità ai sensi degli artt. 10 e 17 del D.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 (Testo Unico della Revisione Legale), posto che la Società di revisione Deloitte&Touche S.p.A. svolge attività di revisione per la scrivente Società e le società del Gruppo.

Il Contratto è stipulato dalle Parti, ai sensi dell'art. 32, comma 14, Codice Appalti.

Il Contraente è tenuto a trasmettere il Contratto, debitamente sottoscritto dal Legale Rappresentante, unitamente agli allegati, entro 10 giorni dalla data di ricezione, tramite PEC al seguente indirizzo: autostradepertalia@pec.autostrade.it.

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. l'Appaltatore approva specificamente le clausole di cui agli articoli: Art. 5 "Responsabilità dell'Appaltatore", Art. 9 "Penali", Art. 14 "Fatturazione e Pagamenti", Art. 16 "Cessione del Credito o del Contratto", Art. 22 "Cauzione Definitiva", Art. 25 "Sospensione dei servizi", Art. 26 "Risoluzione del Contratto – Clausola Risolutiva Espresa", Art. 27 "Recesso", Art. 35 "Riservatezza", Art. 37 "Foro Competente".

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale dalle Parti.